SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 235

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 9 ottobre 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Banca d'Italia

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 luglio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sintell Soc. Coop. a r.l. in liquidazione», in Mestre e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale conclusa in data 28 settembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "Sintell Soc. Coop. a r.l. in liquidazione";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 3 aprile 2013 è stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società con nota pervenuta il 27 giugno 2013 ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Sintell Soc. Coop. a r.l. in liquidazione", con sede in Mestre (VE) (codice fiscale 02967600277) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Franco Camerra, nato a Vicenza il 29 ottobre 1963, ivi domiciliato, via Monte Zovetto, n. 38.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A07672

DECRETO 30 luglio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «CIM Onlus società cooperativa sociale», in Montecchio Emilia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 1° agosto 2013, e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 30 agosto 2013, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società "CIM Onlus Società Cooperativa Sociale" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 11 dicembre 2013, e del successivo accertamento ispettivo a seguito di diffida nei confronti della cooperativa a regolarizzare la propria posizione, concluso in data 15 aprile 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 23 ottobre 2013 è stato comunicato, ai sensi degli art. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Considerato che è scaduto il termine per partecipare al procedimento e il legale rappresentante non ha presentato osservazioni e controdeduzioni;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'Associazione di rappresentanza;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "CIM Onlus Società Cooperativa Sociale", con sede in Montecchio Emilia (RE) (codice fiscale 02418840357) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Claudia Catellani, nata a Reggio Emilia il 3 novembre 1971, ivi domiciliata, via Carlo Teggi, n. 46/1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A07673

DECRETO 8 settembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa di abitazione 1 Maggio», in Barzanò e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 17 febbraio 2014, e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 25 febbraio 2014, con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società "SOCIETA' COOPERATIVA DI ABITAZIONE 1 MAGGIO" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 20 gennaio 2014, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 13 marzo 2014 é stato comunicato, ai sensi dell' art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che in data 20 luglio 2014 il legale rappresentante della suddetta società ha formalizzato la rinuncia alle controdeduzioni e il consenso alla liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "SOCIETA' COOPERATIVA DI ABITAZIONE 1 MAGGIO", con sede in Barzanò (LC) (codice fiscale 01197920133) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Ruggero Redaelli, nato a Carate Brianza (MB) il 25 luglio 1963, e domiciliato in Merate (LC), via Mons. Colombo, n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 settembre 2014

D'Ordine del Ministro
Il Capo di gabinetto
COZZOLI

14A07638

DECRETO 8 settembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Arcadia società cooperativa enunciabile anche Arcadia soc. coop. in liquidazione», in Piacenza e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 12 dicembre 2013 pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 7 gennaio 2014, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società "Arcadia Società Cooperativa enunciabile anche Arcadia Soc. Coop. in liquidazione" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 15 novembre 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 22 maggio 2014 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società con nota pervenuta dell'11 giugno 2014 ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Arcadia Società Cooperativa enunciabile anche Arcadia Soc. Coop. in liquidazione", con sede in Piacenza (codice fiscale 01265730331) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Andrea Marchi, nato a Piacenza il 5 aprile 1976, ivi domiciliato in via F. Torta, n. 8/10.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale,

ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 settembre 2014

D'Ordine del Ministro
il Capo di Gabinetto
COZZOLI

14A07639

DECRETO 22 settembre 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Coop. Risorse Lavoro S.C. A R.L.» in Gavirate.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545 *septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto direttoriale 16 giugno 2014 con il quale la società cooperativa "Coop. Risorse Lavoro S.c.a r.l." con sede in Gavirate (VA) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e il dott. Luigi Castagna ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota dell'8 luglio 2014 con la quale il dott. Luigi Castagna non ha accettato l'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere nuovamente alla nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Paolo Calato, nato a Napoli il 3 luglio 1964, Codice fiscale n. CLTPLA64L03F839X domiciliato in Lecco, corso Matteotti n. 8/A è nominato commissario liquidatore della società cooperativa "Coop. Risorse Lavoro S.c.a r.l. "con sede in Gavirate (VA) Codice fiscale n. 02840520122, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. con il succitato decreto direttoriale del 16 giugno 2014.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 22 settembre 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A07667

DECRETO 24 settembre 2014.

Scioglimento della «New Classic Società cooperativa» in Pianezza e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007, concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 28 novembre 2013 effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge 241/90 effettuata in data 26 marzo 2014, prot. n. 49516, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;
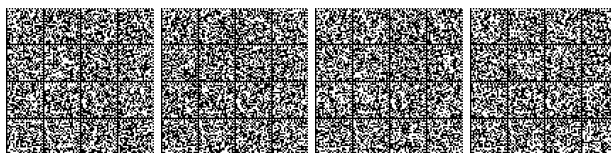
Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "New Classic Società Cooperativa", con sede in Pianezza (TO), costituita in data 4 gennaio 2006, codice fiscale 09267600014, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore l'avv. Antonio Domenico Liuzzi, nato a Martina Franca (TA) il 30 marzo 1972, codice fiscale LZZNND72C30E986I, presso lo studio Mattana in Torino, via Vinzaglio n. 12.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 24 settembre 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A07668

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 19 settembre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Imnovid» (pomalidomide) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1003/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale -

n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Celgene Europe Limited è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale IMNOVID (pomalidomide);

Vista la determinazione n. 42/2014 del 15 gennaio 2014, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 28 del 4 febbraio 2014, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta Celgene Europe Limited ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice A.I.C. n. 042927018/E, A.I.C. n. 042927020/E, 042927032/E, 042927044/E;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 6 novembre 2013;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 29 luglio 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale IMNOVID (pomalidomide) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione:

1 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PCTFE) - 21 capsule;

A.I.C. n. 042927018/E (in base 10) 18Y0XB (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

2 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PCTFE) - 21 capsule;

A.I.C. n. 042927020/E (in base 10) 18Y0XD (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

3 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PCTFE) - 21 capsule;

A.I.C. n. 042927032/E (in base 10) 18Y0XS (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione:

4 mg - capsula rigida - uso orale - blister (PVC/PCTFE) - 21 capsule;

A.I.C. n. 042927044/E (in base 10) 18Y0Y4 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale IMNOVID è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ematologo, internista (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 19 settembre 2014

Il direttore generale: PANI

14A07578

DETERMINA 26 settembre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Fluimucil» (acetilcisteina), ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1023/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Medifarm S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale FLUIMUCIL;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Medifarm S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione codice AIC n. 041686027;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 9 giugno 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FLUIMUCIL (acetilcisteina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione «600 mg compresse effervescenti» 30 compresse - AIC n. 041686027 (in base 10) 17S50C (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale FLUIMUCIL è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 26 settembre 2014

Il direttore generale: PANI

14A07579

DETERMINA 26 settembre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Differin» (adapalene) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1024/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della

Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società BB. Farma S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale DIFFERIN;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta BB Farma S.r.l. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice AIC n. 042654018 e AIC n. 042654020;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 9 giugno 2014;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DIFFERIN (adapalene) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «0,1% gel» tubo 30 g - AIC n. 042654018 (in base 10) 18PQB2 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Confezione: «0,1% crema» tubo da 30 g - AIC n. 042654020 (in base 10) 18PQB4 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale DIFFERIN è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 26 settembre 2014

Il direttore generale: PANI

14A07580

DETERMINA 26 settembre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Triatec» (ramipril) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1025/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della

Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Programmi Sanitari Integrati S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale TRIATEC (ramipril);

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Programmi Sanitari Integrati S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. AIC 038489035;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 21 luglio 2014;

Vista la deliberazione n. 31 dell'11 settembre 2014 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TRIATEC (ramipril) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «2,5 mg compresse» 28 compresse divisibili - AIC n. 038489035 (in base 10) 14QLYC (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,25.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,01.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale TRIATEC (ramipril) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 26 settembre 2014

Il direttore generale: PANI

14A07581

DETERMINA 26 settembre 2014.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Pantorc» (pantoprazolo) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1028/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della

Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Programmi Sanitari Integrati S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale PANTORC (pantoprazolo);

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Programmi Sanitari Integrati S.r.l. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con nn. AIC 039828037, 039828049, 039828052;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 21 luglio 2014;

Vista la deliberazione n. 31 dell'11 settembre 2014 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale PANTORC (pantoprazolo) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL - AIC n. 039828037 (in base 10) 15ZGL5 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 1-48).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 7,14.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,78.

Confezione: 14 compresse gastroresistenti 20 mg blister - AIC n. 039828049 (in base 10) 15ZGLK (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 1-48).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4,28.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 7,06.

Confezione: 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL - AIC n. 039828052 (in base 10) 15ZGLN (in base 32).

Classe di rimborsabilità: A (nota 1-48).

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 7,14.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 11,78.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale PANTORC (pantoprazolo) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 26 settembre 2014

Il direttore generale: PANI

14A07582

DETERMINA 26 settembre 2014.

Riclassificazione del medicinale «Metformina DOC Generici», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1034/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'Art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'Art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società DOC Generici S.r.l è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale METFORMINA DOC Generici;

Vista la determinazione relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta DOC Generici S.r.l ha chiesto la riclassificazione delle confezioni codice AIC n. 039066509, AIC n. 039066535, AIC n. 039066687, AIC n. 039066699, AIC n. 039066889;

Visto il parere della Commissione Consultiva tecnico-scientifica del 21 luglio 2014;

Vista la deliberazione n. 31 dell'11 settembre 2014 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale METFORMINA DOC Generici nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

«500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 039066509 (in base 10) 1586WF (in base 32)

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 0,75.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 1,41.

Confezione

«500 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 039066535 (in base 10) 1586X7 (in base 32)

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 1,16.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 2,18.

Confezione

«850 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 039066687 (in base 10) 15871Z (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 1,32.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 2,47.

Confezione

«850 mg compresse rivestite con film» 40 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 039066699 (in base 10) 15872C (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 1,49.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 2,80.

Confezione

«1000 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 039066889 (in base 10) 158789 (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 2,15.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 4,03.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale METFORMINA DOC Generici è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 26 settembre 2014

Il direttore generale: PANI

14A07583

DETERMINA 26 settembre 2014.

Riclassificazione del medicinale «Losartan e Idroclorotiazide Tecnigen» (losartan e idroclorotiazide), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1035/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n.245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'Art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Tecnimede - Sociedade Tecnico-Medicinal, SA è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIGEN (losartan e idroclorotiazide);

Vista la domanda con la quale la ditta Tecnimede - Sociedade Tecnico-Medicinal, SA ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. AIC 040139103;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 21 luglio 2014;

Vista la deliberazione n. 31 del 11 settembre 2014 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIGEN (losartan e idroclorotiazide) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

«100 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL - AIC n. 040139103 (in base 10) 168YBZ (in base 32)

Classe di rimborsabilità «A»

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 4,48.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 8,41.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE TECNIGEN (losartan e idroclorotiazide) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 26 settembre 2014

Il direttore generale: PANI

14A07584
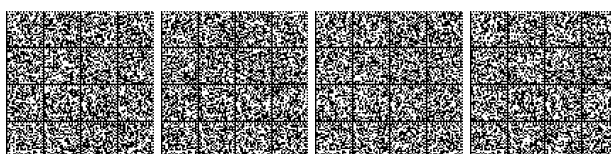
DETERMINA 26 settembre 2014.

Riclassificazione del medicinale «Cardura» (doxazosina), ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1037/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n.326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n.145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Visto il decreto con il quale la società Farmed S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale CARDURA;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la ditta Farmed S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con AIC n. 043167016;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 21 luglio 2014;

Vista la deliberazione n. 31 dell'11 settembre 2014 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CARDURA (doxazosina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

«4 mg compresse» 20 compresse - AIC n. 043167016 (in base 10) 195C98 (in base 32).

Classe di rimborsabilità «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 5,70.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 9,40.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale CARDURA è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 26 settembre 2014

Il direttore generale: PANI

14A07585
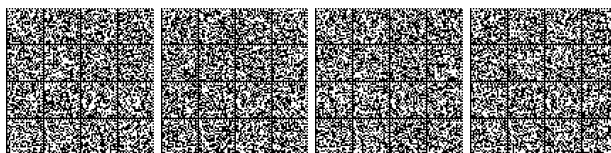
SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

DECRETO 12 settembre 2014.

Modifiche allo Statuto.

IL DIRETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 e s.m.i., ed in particolare l'art. 6;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.;

Visto lo Statuto della scuola, emanato con decreto direttoriale n. 202 del 7 maggio 2012, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 118 del 22 maggio 2012 ed in particolare gli artt. 17 comma 2 lettera *f)*, 19 comma 2 lettera *a)* e 55;

Considerato che con decreto del MIUR in data 8 agosto 2013, pubblicato sulla *G.U.* n. 272 del 20 novembre 2013, sono stati approvati gli accordi di programma sottoscritti in data 20 dicembre 2012 e 8 agosto 2013 tra il MIUR stesso, la Scuola e l'Istituto Italiano di Scienze Umane (SUM), aventi ad oggetto la disattivazione del quest'ultima e la fusione della stessa con la Scuola;

Considerato che ex art. 2 comma 2 del citato decreto, la Scuola Normale Superiore si è impegnata, in base all'accordo di programma, a procedere alle necessarie modifiche del proprio Statuto volte alla istituzione ed attivazione di una nuova Struttura dedicata alla formazione dottorale e post-dottorale;

Vista la deliberazione del Consiglio direttivo del 28 maggio 2014 con cui sono state approvate, a maggioranza assoluta dei componenti, le suddette modifiche allo Statuto;

Visto il proprio decreto n. 398 del 5 settembre 2014;

Vista la nota ministeriale sopraggiunta (11.09.2014 prot. 15896) con cui è espresso il nulla-osta alle modifiche statutarie suddette;

Ritenuto opportuno procedere alla emanazione in via definitiva delle modifiche di Statuto

Decreta

di emanare definitivamente le modifiche di Statuto approvate del Consiglio direttivo della Scuola come indicato in premessa, tutte inserite nel testo consolidato allegato A al presente decreto.

Le modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto viene altresì pubblicato all'Albo Ufficiale on line della Scuola.

Pisa, 12 settembre 2014

Il direttore: BELTRAM

All. A

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Natura della Scuola

1. La Scuola Normale Superiore di Pisa, fondata da Napoleone I con decreto del 18 ottobre 1810, è un istituto di istruzione superiore universitaria, di ricerca e alta formazione a ordinamento speciale.

2. La Scuola si articola in tre strutture accademiche: la Classe di Scienze Umane, la Classe di Scienze Matematiche e Naturali e l'Istituto di Scienze Umane e Sociali.

3. La Scuola è dotata di personalità giuridica e di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile. Realizza la propria autonomia attraverso lo Statuto e la normativa interna.

4. La Scuola ha natura residenziale e collegiale. Assicura agli allievi del corso ordinario e del corso di perfezionamento l'alloggio e il vitto gratuiti nell'ambito di strutture interne ed esterne alla stessa e un contributo didattico annuale.

5. In accordo con la propria funzione pubblica, la Scuola ha carattere laico e pluralistico. Garantisce il rispetto dei principi della libertà di espressione, di insegnamento e di ricerca.

6. La Scuola assicura la piena attuazione del principio delle pari opportunità nel lavoro e nello studio.

Art. 2.

Finalità

1. La Scuola ha lo scopo di promuovere lo sviluppo della cultura, dell'insegnamento e della ricerca nell'ambito delle scienze matematiche e naturali, umane, sociali esplorandone le interconnessioni. A tal fine, essa persegue il più alto livello di formazione, universitaria e post-universitaria, permanente e ricorrente, valorizzando prioritariamente il rapporto tra formazione e ricerca, anche per favorire la sua migliore interazione con l'esterno.

2. La Scuola opera per individuare e coltivare il talento e la qualità dei propri allievi, garantendo un insegnamento volto allo sviluppo delle potenzialità e capacità individuali.

3. Tutte le componenti della Scuola contribuiscono al raggiungimento dei fini istituzionali nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilità.

Art. 3.

Sede

1. La Scuola ha sede centrale in Pisa, nel Palazzo della Carovana dei Cavalieri di Santo Stefano.

2. La Scuola può istituire altri poli scientifici e didattici, rappresentanze in Italia e all'estero, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati.

Art. 4.

Marchio

1. Il marchio della Scuola è costituito dallo stemma mediceo abbassato sotto il capo di Santo Stefano con la corona granducale, seguito dalla locuzione "Scuola Normale Superiore".

Art. 5.

Formazione - Corsi

1. Nella Scuola si svolgono:

a) corsi ordinari per gli allievi iscritti contestualmente ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell'Università di Pisa affini alle discipline di cui alle Classi individuate nell'art. 1 del presente Statuto; specifici accordi possono prevedere che gli allievi siano iscritti ad altre università;

b) corsi di perfezionamento di durata almeno triennale anche in collaborazione con università, enti di ricerca e istituti di alta cultura sia italiani sia stranieri a ciò abilitati.

2. La Scuola può inoltre attivare:

a) corsi di laurea magistrale di alta qualificazione scientifica tramite la stipula di convenzioni con università italiane, anche in collaborazione con università straniere;

b) corsi di specializzazione post laurea e post dottorali, anche in collaborazione con università, enti di ricerca e istituti di alta cultura a ciò abilitati;

c) corsi di dottorato di ricerca, anche in collaborazione con università, enti di ricerca e istituti di alta cultura a ciò abilitati;

d) corsi di master universitari di primo e di secondo livello, anche in collaborazione con università, enti di ricerca e istituti di alta cultura a ciò abilitati;

e) master o altri corsi di studio e di alta formazione permanente e ricorrente anche in collaborazione con altre università e/o enti pubblici e privati.

3. La Scuola può conferire premi e borse di studio.

4. Conformemente alla propria finalità di individuare e coltivare il talento e la qualità individuale, la Scuola può istituire corsi di orientamento alla formazione universitaria e professionale e corsi di specializzazione post laurea e post dottorali il cui diploma possa avere valore abilitante in base alla vigente normativa.

Art. 6.

Ammissione

1. L'ammissione ai corsi organizzati dalla Scuola è aperta ai cittadini di ogni nazionalità e avviene sulla base del merito, mediante selezione pubblica, secondo le modalità previste da appositi regolamenti.

2. La selezione è volta ad accertare l'elevata preparazione, il talento, le motivazioni e le potenzialità di sviluppo culturale e professionale dei candidati.

Art. 7.

Strumenti per la ricerca scientifica

1. La Scuola organizza l'attività di ricerca nelle proprie strutture e in strutture esterne sulla base di apposite convenzioni. Essa istituisce e promuove centri e laboratori di ricerca.

2. La Scuola promuove la partecipazione a progetti di ricerca inerenti i propri ambiti d'interesse, banditi sia in Italia sia all'estero, anche in collaborazione con università e istituti di formazione e ricerca, italiani o stranieri.

3. La Scuola fa propri i principi dell'accesso aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera diffusione dei risultati delle ricerche prodotte al suo interno.

4. La Scuola può conferire assegni di ricerca e altri contratti per lo svolgimento di attività di ricerca.

Art. 8.

Cooperazione internazionale e collaborazioni esterne

1. La Scuola promuove la cooperazione internazionale nello svolgimento delle attività formative, scientifiche e culturali, favorendo la mobilità, l'attivazione di corsi di studio in lingua straniera e la partecipazione a progetti e gruppi di ricerca internazionali, in particolare all'interno dell'Unione Europea. A tal fine, la Scuola stipula accordi di collaborazione interuniversitaria, con l'eventuale istituzione di corsi integrati e programmi di ricerca congiunti.

2. La Scuola incentiva rapporti di collaborazione con istituzioni culturali, scientifiche, universitarie e di ricerca, con enti e organismi pubblici e privati, italiani o stranieri, mediante contratti, accordi e convenzioni.

3. La Scuola può stipulare contratti di insegnamento, a titolo gratuito o oneroso, al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione scientifica o professionale, italiani o stranieri.

4. La Scuola, tramite apposite convenzioni con le istituzioni interessate, può avvalersi di docenti di altre istituzioni, con qualifica di professore visitatore.

5. Nel quadro della propria politica di sviluppo strategico e per il conseguimento dei propri fini istituzionali, la Scuola può dar vita o partecipare a fondazioni, associazioni, società e altre strutture di diritto pubblico e privato, nonché sottoscrivere specifici accordi di programma.

6. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia della propria attività formativa, di ricerca e gestionale, la Scuola può federarsi con una o più università, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture.

Art. 9.

Collaborazione con l'Associazione Normalisti e con l'Associazione Amici della Scuola Normale Superiore

1. La Scuola cura e valorizza le relazioni con i propri ex allievi e in particolare riconosce e sostiene l'Associazione da essi promossa, che ha il fine di favorire e mantenere i rapporti tra i normalisti e tra questi e la Scuola.

2. La Scuola cura e valorizza le attività svolte dall'Associazione degli Amici della Scuola Normale Superiore, anche al fine di promuovere le proprie attività didattiche e scientifiche e di sviluppare e incrementare i rapporti con il sistema della ricerca, delle imprese e del lavoro.

3. I rapporti della Scuola con l'Associazione Normalisti e con l'Associazione Amici della Scuola Normale Superiore sono disciplinati con specifiche convenzioni che stabiliscono le finalità, gli ambiti e i modi della collaborazione.

Art. 10.

Fondazione della Scuola

1. La Scuola può costituire, nella qualità di ente di riferimento, una fondazione universitaria di diritto privato al fine di svolgere attività strumentali e di supporto alle proprie attività istituzionali.

2. La fondazione è disciplinata da un apposito statuto che, in conformità alla normativa vigente, ne specifica i compiti, gli organi di governo, le strutture operative e ne definisce i rapporti con la Scuola.

Art. 11.

Premi e onorificenze

1. La Scuola può conferire premi, onorificenze e riconoscimenti a persone che si siano particolarmente distinte, a livello nazionale o internazionale, nel campo culturale, sociale o professionale.
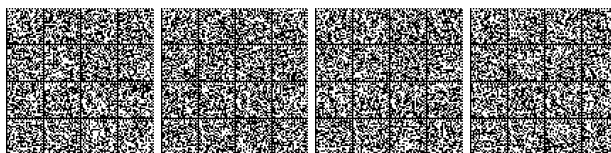
Art. 12.

Attività culturali e sportive

1. La Scuola favorisce le attività formative autogestite degli allievi nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, anche attraverso apposite forme associative o rappresentative.

2. La Scuola favorisce le attività culturali, sportive e ricreative del personale, attraverso organismi rappresentativi del personale stesso, eventualmente convenzionandosi con enti e associazioni operanti in tali ambiti.

Art. 13.

Principi di amministrazione e di organizzazione. Programma triennale

1. La Scuola impronta la propria organizzazione e amministrazione ai principi di trasparenza, economicità, efficienza, efficacia, semplificazione e pubblicità.

2. L'organizzazione e il funzionamento della Scuola garantiscono i diversi livelli di autonomia e responsabilità delle aree didattiche, di ricerca e tecnico-amministrative e la qualità dei servizi entro un quadro comune definito dal Consiglio Direttivo.

3. In conformità col principio generale di separazione tra funzioni di indirizzo e funzioni di gestione, agli organi di governo spettano la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, l'emanazione delle direttive generali, la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite; ai dirigenti, invece, competono la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa in attuazione delle direttive fissate dagli organi di governo.

4. La Scuola fonda la sua gestione sul programma triennale previsto dall'art. 56, quinto comma, della legge n. 388/2000, e successive modificazioni e integrazioni. Con tale programma, la Scuola stabilisce le linee di sviluppo strategico, i campi di interesse prioritario nell'ambito della ricerca e della formazione, le collaborazioni istituzionali da attivare con soggetti pubblici e privati, il programma edilizio e il relativo fabbisogno, le linee di indirizzo nella gestione delle risorse umane e il relativo fabbisogno e quanto necessario per il migliore sviluppo programmatico delle risorse finanziarie e delle attività della Scuola.

Art. 14.

Fonti di finanziamento e patrimonio

1. Le fonti di finanziamento della Scuola sono costituite da:

a) trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici e privati;

b) contributi, donazioni e atti di liberalità di persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, nazionali e internazionali, anche finalizzati al conferimento di premi, borse di studio e alla promozione di attività culturali e di ricerca;

c) altre fonti quali proventi di contratti, convenzioni e attività, rendite, frutti e alienazioni patrimoniali.

2. Per le proprie attività istituzionali, la Scuola si avvale e cura la conservazione:

a) dei beni immobili di proprietà;

b) dei beni immobili concessi in uso dallo Stato e da altri enti pubblici, anche a titolo gratuito e perpetuo;

c) delle attrezzature tecniche, delle collezioni scientifiche, del patrimonio librario, archivistico e artistico di sua proprietà o a sua disposizione;

d) dei beni immateriali (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, concessioni, licenze e altri diritti simili) in sua proprietà ovvero prodotti nell'ambito delle proprie attività istituzionali di ricerca.

Art. 15.

Fonti normative interne

1. La Scuola può emanare regolamenti, manuali e disciplinari, in conformità alla normativa vigente e al presente Statuto.

2. I regolamenti della Scuola sono approvati e modificati a maggioranza assoluta degli aventi diritto:

a) dal Consiglio Direttivo, per quanto attiene al regolamento per l'amministrazione e la contabilità, al regolamento generale di ateneo e per gli altri regolamenti attinenti alla propria competenza;

b) dal Collegio Accademico, per quanto attiene ai regolamenti per la ricerca e la didattica e per gli altri regolamenti comunque attinenti alle sue competenze e funzioni.

3. I regolamenti che contengano parti di competenza del Consiglio Direttivo e parti di competenza del Collegio Accademico sono approvati nel medesimo testo da entrambi gli organi.

4. I manuali e disciplinari contengono norme di attuazione per settori specifici delle disposizioni regolamentari. Essi sono emanati dal Direttore o dal Segretario Generale secondo le rispettive competenze.

TITOLO II

ORGANI DELLA SCUOLA

Art. 16.

Organi

1. Sono organi della Scuola:

a) il Direttore;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Collegio Accademico;

d) il Collegio dei revisori dei conti;

e) il Nucleo di valutazione;

f) il Segretario generale.

Art. 17.

Direttore

1. Il Direttore rappresenta la Scuola ad ogni effetto e ne garantisce l'autonomia culturale e organizzativa. E' responsabile del complessivo andamento della Scuola e del perseguimento delle relative finalità secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

2. Esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente Statuto e dai regolamenti, nonché dalle norme generali e speciali concernenti i rettori delle università. In particolare, il Direttore:

a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e il Collegio Accademico, garantendo la coerenza e l'armonizzazione delle rispettive decisioni;

b) cura l'attuazione delle delibere del Collegio Accademico;

c) esercita funzione di iniziativa e di promozione delle attività della Scuola;

d) predispone le linee fondamentali del piano pluriennale di sviluppo e il programma annuale di attività;

e) presenta al Ministro competente le relazioni periodiche previste per legge;

f) emana lo Statuto, i regolamenti, il Codice etico e le altre fonti interne della Scuola di propria competenza;

g) conferisce i diplomi e gli altri titoli rilasciati dalla Scuola;

h) adotta provvedimenti di urgenza di competenza del Consiglio Direttivo e del Collegio Accademico, sottoponendoli per la ratifica al relativo organo nella seduta immediatamente successiva;

i) propone al Consiglio Direttivo la nomina del Collegio dei revisori dei conti e del Nucleo di valutazione;
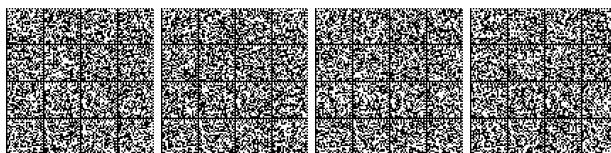
j) propone al Consiglio Direttivo l'incarico di Segretario Generale;

k) valuta, d'intesa col Nucleo di valutazione, le attività del Segretario Generale;

l) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi della Scuola e informa il Consiglio Direttivo e il Collegio Accademico circa il complessivo andamento delle attività della Scuola;

m) assicura l'osservanza delle norme che disciplinano le funzioni e i compiti dei docenti ed esercita le funzioni relative al loro stato giuridico ed economico;

n) esercita funzione di iniziativa dei procedimenti disciplinari e adotta i provvedimenti disciplinari per le sanzioni non superiori alla censura ai sensi della legislazione vigente;

o) propone al Collegio Accademico la nomina dei membri esterni del Consiglio Direttivo di cui all'art. 20, primo comma, lettera *d)* del presente statuto;

p) nomina le commissioni dei concorsi di ammissione ai corsi, quelle di diploma e per la discussione pubblica della tesi di perfezionamento nonchè le commissioni delle procedure di selezione del personale docente e ricercatore, di selezione per il conferimento degli assegni di ricerca e di selezione per il conferimento di contratti di prestazioni d'opera.

q) esercita ogni altra competenza e attribuzione che non sia assegnata ad altri organi dalla legge, dallo Statuto e dalle altre fonti interne.

3. Il Direttore, sentito il parere del Consiglio Direttivo, nomina un Vice-Direttore, scelto tra i professori di prima fascia della Scuola con regime di impegno a tempo pieno, appartenente di norma a una struttura accademica diversa dalla propria. Il Vice-Direttore coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, assumendo la rappresentanza legale della Scuola. Dura in carica per un anno; può essere riconfermato dal Direttore fino alla scadenza del suo mandato.

4. Per lo svolgimento di specifici o particolari compiti inerenti il proprio mandato, il Direttore può avvalersi anche di prorettori o delegati, in un numero massimo di sette, scegliendoli e nominandoli tra i professori ordinari e associati o tra i ricercatori della Scuola con regime di impegno a tempo pieno. Essi durano in carica per un anno; possono essere riconfermati dal Direttore fino alla scadenza del suo mandato. Ai prorettori e ai delegati può essere attribuita un'indennità di carica determinata dal Consiglio Direttivo.

5. Per consulenze connesse alla progettazione e allo sviluppo delle attività della Scuola, il Direttore può nominare comitati, composti da professori o studiosi di chiara fama e altre personalità di provata esperienza e alto profilo. Al medesimo fine, può stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato e, comunque, di durata non superiore al mandato ancora da svolgere, con professionisti di elevata qualificazione tecnico-scientifica.

6. Per la trattazione di specifiche questioni il Direttore può invitare alle riunioni degli organi collegiali, senza diritto di voto, rappresentanti di enti e centri di ricerca nazionali o internazionali e rappresentanti del sistema socioeconomico.

7. Il Direttore e il Vice-Direttore hanno diritto al vitto gratuito nella Scuola e a un'indennità di carica determinata dal Consiglio Direttivo. Il Direttore, inoltre, ha diritto a un alloggio gratuito nella Scuola. Al Direttore viene attribuito su sua richiesta un collaboratore per la ricerca.

Art. 18.

Elezione del Direttore

1. Il Direttore è eletto a scrutinio segreto tra i professori di ruolo di prima fascia in servizio con regime di impegno a tempo pieno nelle università e negli istituti di istruzione superiore a ordinamento speciale.

2. L'elettorato attivo è costituito:

a) dai professori di ruolo di prima e seconda fascia;

b) dai ricercatori a tempo indeterminato e dai ricercatori a contratto;

c) dal personale tecnico e amministrativo;

d) dagli allievi del corso ordinario e del corso di perfezionamento.

Ciascuno dei professori di ruolo dispone di un voto. I voti esprimibili dagli altri aventi diritto al voto sono trasformati in un numero di voti equivalenti nella maniera seguente:

- il voto espresso collettivamente dai ricercatori sarà pari al 15% dei voti esprimibili da parte dei professori di ruolo;

- il voto espresso collettivamente dal personale tecnico e amministrativo sarà pari al 10% dei voti esprimibili da parte dei professori di ruolo;

- il voto espresso collettivamente dagli allievi sarà pari al 10% dei voti esprimibili da parte dei professori di ruolo.

In ogni caso, il voto espresso da ogni singolo votante dovrà avere un peso non superiore all'unità.

3. L'elezione del Direttore è indetta dal Decano della Scuola. Apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo disciplina i termini e le modalità di svolgimento delle elezioni. Nella prima votazione il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili; nella seconda e terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella terza votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si procede per successive votazioni. Per la determinazione delle maggioranze previste dal presente comma si applicano le pesature di cui al secondo comma.

4. In caso di cessazione anticipata del mandato, per qualunque causa, si procede entro due mesi a indire nuove elezioni. In tal caso la durata del mandato deve intendersi per lo scorcio dell'anno accademico in corso e per l'intero quadriennio accademico successivo. Nel periodo intercorrente fra la cessazione e la nomina del Direttore da parte del Ministro le funzioni del Direttore, limitatamente all'ordinaria amministrazione, sono esercitate dal Vice-Direttore.

5. Il Direttore è proclamato eletto dal Decano ed è nominato dal Ministro competente con proprio decreto. Dura in carica quattro anni accademici e non è rieleggibile.

Art. 19.

Consiglio Direttivo - funzioni

1. Il Consiglio Direttivo definisce le linee di indirizzo per la pianificazione strategica e svolge funzione di programmazione finanziaria, patrimoniale e del personale, verificando la sostenibilità finanziaria delle attività della Scuola.

2. In particolare, spetta al Consiglio Direttivo:

a) approvare e modificare, a maggioranza assoluta dei componenti, lo Statuto e i regolamenti di propria competenza;

b) deliberare la costituzione o partecipazione a fondazioni, società, associazioni;

c) approvare, su proposta del Direttore e previo parere del Collegio Accademico per gli aspetti di sua competenza, il programma triennale previsto dall'art. 13 del presente Statuto nonché il bilancio di previsione e il conto consuntivo, curandone la trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e finanze;

d) conferire l'incarico di Segretario Generale;

e) determinare la disponibilità di bilancio per le assunzioni dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo e per l'attivazione dei contratti di insegnamento;

f) approvare, per quanto attiene alla compatibilità finanziaria, le proposte di chiamata dei professori e ricercatori formulate dal Collegio Accademico e dai Consigli delle strutture accademiche;

g) approvare le proposte del Direttore per la stipula di contratti per attività di insegnamento con docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama di cui all'art. 23, terzo comma, della legge n. 240/2010, determinando anche il relativo trattamento economico;

h) esercitare la competenza disciplinare relativamente ai professori di ruolo e ai ricercatori;

i) determinare i fondi per la ricerca, per i centri e laboratori e deliberare in ordine alla istituzione e periodica conferma di quest'ultimi, su proposta del Collegio Accademico;

j) determinare la misura delle indennità spettanti ai componenti degli organi previsti dal presente Statuto;

k) deliberare sull'attribuzione di indennità di carica o di incentivazione in favore di coloro che svolgano compiti di particolare responsabilità, ulteriori rispetto a quelli ordinari corrispondenti alle proprie funzioni;

l) deliberare su contratti e convenzioni di propria competenza;

m) programmare annualmente il numero dei posti di allievo da mettere a concorso, stabilendo le modalità dei relativi bandi, e istituire eventuali posti aggiuntivi;

n) deliberare, previo parere del Collegio Accademico, sull'istituzione o soppressione dei corsi di cui all'art. 5 del presente Statuto;

o) deliberare sull'istituzione o soppressione delle sedi di cui all'art. 3, secondo comma, del presente Statuto;

p) deliberare sulle questioni che il Direttore decida di sottoporre alla sua valutazione e deliberazione;

q) esercitare tutte le altre competenze a esso demandate dal presente Statuto, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e dall'ordinamento universitario vigente.

3. Il Consiglio Direttivo può nominare, relativamente a specifiche attività che rientrano nei propri ambiti di competenza, commissioni la cui composizione e durata è determinata dal Consiglio stesso.

Art. 20.

Consiglio Direttivo - composizione

1. Il Consiglio Direttivo è composto da:

a) il Direttore della Scuola, che lo presiede;

b) il Vice-Direttore;

c) i tre Presidi;

d) due componenti esterni alla Scuola;

e) due rappresentanti degli allievi, appartenenti a strutture accademiche differenti e di cui almeno uno appartenente al corso di perfezionamento;

f) un componente scelto dal personale tecnico e amministrativo.

2. I rappresentanti degli allievi sono eletti ogni biennio, secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale.

3. La scelta del componente di cui alla lettera *f)* è effettuata, sulla base di candidature, secondo quanto stabilito da apposito regolamento, assicurando la verifica della comprovata competenza in campo gestionale ovvero dell'alta qualificazione scientifica e culturale.

4. I componenti di cui alla lettera *d)* sono designati dal Collegio Accademico, su proposta del Direttore, tra personalità in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di alta qualificazione scientifica e culturale; essi non devono appartenere ai ruoli della Scuola, a decorrere dai tre anni precedenti la nomina e per tutta la durata dell'incarico.

5. Qualora, per qualunque motivo, un componente eletto venga a cessare o perda la qualifica prevista per la propria elezione, è automaticamente sostituito dal primo dei non eletti. La mancata individuazione di uno o più componenti non impedisce la regolare costituzione del Consiglio Direttivo. Il quorum strutturale è costituito dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo.

6. In caso di assenza o impedimento del Direttore, il Vice-Direttore della Scuola assume la funzione di Presidente.

7. Il Segretario generale partecipa alle riunioni senza diritto di voto ed esercita le funzioni di segretario verbalizzante.

8. Relativamente alle deliberazioni di cui all'art. 19, secondo comma, lettera *h)*, il Consiglio Direttivo delibera senza la presenza dei rappresentanti degli allievi.

9. Il Consiglio Direttivo è costituito con decreto del Direttore e dura in carica un biennio accademico. Il mandato dei consiglieri non di diritto può essere rinnovato per una sola volta.

10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, e comunque almeno quattro volte in un anno accademico.

11. Un componente non di diritto decade dopo tre assenze consecutive dalle sedute del Consiglio.

Art. 21.

Collegio Accademico - funzioni

1. Il Collegio Accademico sviluppa, coordina e armonizza gli indirizzi e le linee di sviluppo della Scuola nell'ambito didattico e della ricerca. Svolge funzione di raccordo tra le strutture accademiche e in generale tra le strutture della Scuola. Esercita funzioni consultive nei confronti del Direttore e del Consiglio Direttivo, su ogni argomento che viene sottoposto al suo esame e in tutti i casi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti.

2. In particolare, spetta al Collegio Accademico:

a) formulare la proposta di chiamata dei professori di prima fascia e seconda fascia e dei ricercatori di cui all'art. 24, terzo comma, lettera *b)*, della legge n. 240/2010;

b) esprimere proposte e pareri obbligatori in relazione all'istituzione o soppressione dei corsi di cui all'art. 5 del presente Statuto;

c) approvare e modificare il codice etico e i regolamenti di propria competenza;

d) adottare ogni provvedimento relativo alle persone dei professori di prima e di seconda fascia la cui competenza non sia assegnata ad altri organi;

e) esercitare, previa proposta del Direttore, le funzioni disciplinari di propria competenza nonché le funzioni relative alla violazione del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina;

f) formulare proposte al Consiglio Direttivo in merito alla costituzione e al mantenimento di centri di ricerca e laboratori;

g) proporre al Direttore la stipula di contratti per attività di insegnamento, onerosi o gratuiti, ai sensi dell'art. 23, primo comma, della legge n. 240/2010;

h) autorizzare le procedure selettive per la stipula dei contratti per attività di insegnamento di cui all'art. 23, secondo comma, della legge n. 240/2010;

i) esprimere parere sulla proposta del Direttore di stipulare contratti per attività di insegnamento con docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama di cui all'art. 23, terzo comma, della legge n. 240/2010;

j) approvare specifici accordi con università diverse da quella di Pisa per l'iscrizione degli allievi, salva la valutazione di compatibilità finanziaria da parte del Consiglio Direttivo;

k) deliberare sulle lingue straniere di cui far impartire l'insegnamento e, previo parere del Consiglio Direttivo, sull'istituzione di centri per l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue straniere, e sulle norme generali relative al loro funzionamento;

l) nominare, su proposta del Direttore, i componenti esterni del Consiglio Direttivo di cui all'art. 20, primo comma, lettera *d)*;

m) approvare la programmazione didattica della Scuola su proposta dei Consigli delle strutture accademiche;

n) disciplinare l'afferenza di professori e ricercatori alle strutture accademiche alla luce della programmazione didattica della Scuola e dell'attività scientifica degli stessi.

3. Relativamente alle deliberazioni di cui al secondo comma, lettera *a)* e lettera *d)*, del presente articolo la composizione del Collegio è ristretta ai soli professori di prima fascia per la proposta di chiamata dei professori di prima fascia e per i provvedimenti relativi alle loro persone; ai soli professori di prima e seconda fascia, per la proposta di chiamata dei professori di seconda fascia e dei ricercatori e per i provvedimenti relativi alle persone dei professori di seconda fascia.

4. Relativamente alle proposte e deliberazioni di cui al secondo comma, lettere *g)*, *h)* e *i)*, del presente articolo, la composizione del Collegio è ristretta ai soli professori di prima fascia e di seconda fascia.

5. Il Collegio, su proposta del Direttore, può essere convocato per discutere particolari temi, estendendo la partecipazione ai soggetti interessati.
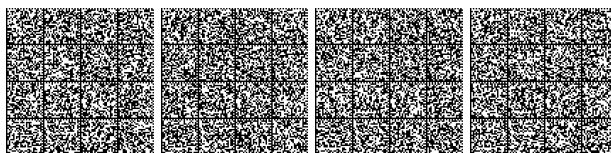
Art. 22.

Collegio Accademico – composizione

1. Il Collegio Accademico è composto da:

a) il Direttore, che lo presiede;

b) il Vice-Direttore;

c) i tre Presidi;

d) dodici professori di ruolo eletti nell'ambito di ciascuna struttura accademica in misura proporzionale al numero dei docenti afferenti alla stessa. La composizione dovrà rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari presenti alla Scuola;

e) tre ricercatori, uno per ciascuna struttura accademica;

f) due rappresentanti degli allievi del corso ordinario, uno per ciascuna Classe;

g) tre rappresentanti degli allievi del corso di perfezionamento, uno per ciascuna struttura accademica;

h) fino a un massimo di due ulteriori componenti qualora previsto da eventuali accordi di cui all'art. 8, sesto comma, solo per la trattazione degli aspetti previsti dagli accordi stessi.

2. Le modalità di elezione sono disciplinate dal regolamento elettorale, che stabilisce anche il peso del voto delle singole categorie. I rappresentanti degli allievi sono eletti ogni biennio.

3. Qualora, per qualunque motivo, un componente eletto venga a cessare o perda la qualifica prevista per la propria elezione, è automaticamente sostituito dal primo dei non eletti. La mancata elezione di uno o più componenti non impedisce la regolare costituzione del Collegio Accademico. Il quorum strutturale è costituito dalla maggioranza assoluta dei componenti il Collegio Accademico.

4. In caso di assenza o impedimento del Direttore, il Vice-Direttore della Scuola assume la funzione di presidente.

5. Il Segretario generale partecipa alle riunioni senza diritto di voto ed esercita le funzioni di segretario verbalizzante.

6. Il Collegio Accademico è costituito con decreto del Direttore e dura in carica un biennio accademico. Il mandato dei consiglieri eletti può essere rinnovato per una sola volta, salvo per le aree scientifico-disciplinari in cui l'elettorato passivo è costituito da un solo docente.

7. La convocazione del Collegio avviene almeno due volte in un anno accademico.

8. Un componente eletto decade dopo tre assenze consecutive dalle sedute del Collegio.

Art. 23.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio provvede al riscontro della regolarità della gestione contabile della Scuola.

2. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da:

- il presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;

- un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

- un componente effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Almeno due componenti il Collegio devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili.

3. Il Collegio dei revisori è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore, e resta in carica tre anni.

Art. 24.

Nucleo di valutazione

1. Il Nucleo di valutazione della Scuola ha il compito di verificare la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica.

2. Il Nucleo svolge le funzioni di valutazione e monitoraggio delle strutture didattiche, scientifiche e tecnico amministrative, nonché del personale definite dall'art. 14 del decreto legislativo n. 150/2009, al fine di promuovere il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale all'interno della Scuola.

3. Il Nucleo di valutazione è composto da un minimo di cinque a un massimo di sette membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico. Il Nucleo è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore, e resta in carica tre anni. Il Nucleo opera autonomamente e risponde direttamente al Direttore della Scuola.

4. La Scuola garantisce i mezzi necessari per il funzionamento del Nucleo, nonché l'accesso ai dati e alle informazioni occorrenti per l'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della normativa in tema di riservatezza.

Art. 25.

Segretario generale

1. Al Segretario generale è attribuita la complessiva gestione e organizzazione dei servizi in conformità agli indirizzi generali stabiliti dal Direttore e dagli altri organi di governo della Scuola.

2. Al Segretario generale sono altresì attribuiti i compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella Pubblica Amministrazione e l'adozione degli atti e provvedimenti relativi, salvo quelli assegnati alla competenza dei dirigenti.

3. In particolare, il Segretario Generale:

a) cura l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Direttore e dal Consiglio Direttivo;

b) adotta, in attuazione dei piani generali di organizzazione approvati dal Consiglio Direttivo, gli atti relativi all'organizzazione dei servizi e attribuisce incarichi e responsabilità ai dirigenti;

c) indirizza e verifica l'attività dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

d) presenta annualmente al Consiglio Direttivo una relazione sull'attività svolta, a cui sono allegate le relazioni dei dirigenti e dei direttori dei centri di supporto di cui all'art. 33;

e) presenta annualmente al Consiglio Direttivo il consuntivo dell'attività annuale effettuata per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale tecnico e amministrativo

f) emana le fonti interne di propria competenza.

4. L'incarico di Segretario generale è attribuito dal Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore, a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

5. Il Segretario generale può nominare un Segretario generale vicario, che lo coadiuva nell'esercizio delle proprie funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

6. Il rapporto di lavoro del Segretario generale è di tipo subordinato, ha durata non superiore a quattro anni ed è rinnovabile.

7. La revoca dell'incarico è disposta con atto motivato del Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore e previa contestazione all'interessato, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.

8. Al Segretario generale si applicano le norme di stato giuridico e il trattamento economico del direttore generale delle università.

Art. 26.

Elettorato passivo per le cariche accademiche

1. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

Art. 27.

Incompatibilità

1. I componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio Accademico:

a) non possono ricoprire la carica di rettore o far parte del senato accademico, del consiglio di amministrazione, del nucleo di valutazione, del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;

b) non possono rivestire alcun incarico politico per la durata del loro mandato, né svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e nell'ANVUR.

2. La carica di Preside è incompatibile con quella di Direttore o di Vice-Direttore.

3. La carica di Direttore, di Vice-Direttore e di Preside è incompatibile con il mandato di componente elettivo del Collegio Accademico.

4. Ad eccezione dei componenti di diritto, il mandato di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con il mandato di componente del Collegio Accademico.

5. Il soggetto che versi in situazione di incompatibilità è tenuto a effettuare tempestivamente l'opzione.

TITOLO III

STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA E RELATIVI ORGANI

Art. 28.

Strutture accademiche

1. Le strutture accademiche di cui all'art. 1 del presente Statuto costituiscono strutture attraverso le quali si articolano le attività didattiche e scientifiche della Scuola.

2. A tali strutture può essere attribuita dal Consiglio Direttivo autonomia gestionale e amministrativa nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di ateneo di cui alla legge n. 240/2010.

3. Sono organi delle strutture accademiche:

a) i Presidi;

b) i Consigli.

Art. 29.

Presidi

1. I Presidi rappresentano la struttura accademica di appartenenza, ne promuovono e coordinano l'attività didattica e scientifica, sovrintendono al regolare funzionamento della stessa e curano l'esecuzione delle decisioni del Consiglio della struttura accademica. Convocano e presiedono i rispettivi Consigli e riferiscono agli organi di governo le proposte e le indicazioni che da essi provengono.

2. Ciascun Preside è eletto dal rispettivo Consiglio della struttura accademica a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti, tra i professori di prima fascia con regime di impegno a tempo pieno afferenti alla struttura accademica.

3. I Presidi sono nominati con decreto del Direttore, durano in carica per un triennio accademico e non possono restare in carica per più di due mandati consecutivi.

4. Ciascun Preside, sentito il parere del Consiglio della struttura accademica, nomina un Vicepreside, da cui è coadiuvato e, in caso di assenza o impedimento, sostituito. Il Vicepreside è a sua volta sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal Decano della struttura accademica.

5. In caso di cessazione anticipata del mandato, per qualunque causa, il Decano della struttura accademica indice le elezioni entro due mesi. In tal caso la durata del mandato deve intendersi per lo scorcio dell'anno accademico in corso e per l'intero triennio accademico successivo. Nel periodo intercorrente tra la cessazione del mandato e la nomina del Preside le relative funzioni sono esercitate dal Vicepreside o, in sua assenza o impedimento, dal Decano della struttura accademica.

6. Alla carica di Preside si applica la disposizione di cui all'art. 26 del presente Statuto.

7. Ai Presidi può essere attribuita un'indennità di carica determinata dal Consiglio Direttivo.

Art. 30.

I Consigli delle strutture accademiche

1. I Consigli delle strutture accademiche sono composti da:

a) il Preside;

b) i professori di prima e di seconda fascia afferenti alla struttura accademica;

c) i professori a contratto, aggregati e su convenzione ex art. 6 comma 11 con impegno parziale presso la Scuola afferenti alla struttura accademica, limitatamente alla trattazione di argomenti connessi all'incarico in corso di svolgimento;

d) da un minimo di uno a un massimo di quattro ricercatori afferenti alla Struttura accademica, dei quali almeno uno appartenente ai ricercatori di cui all'art. 24, terzo comma, della legge n. 240/2010;

e) da un minimo di tre a un massimo di cinque rappresentanti degli allievi afferenti alla Classe, dei quali almeno un allievo del corso ordinario iscritto a un corso di laurea, almeno un allievo del corso ordinario iscritto a un corso di laurea magistrale e almeno un allievo del corso di perfezionamento. Nel Consiglio dell'Istituto i rappresentanti saranno da un minimo di due a un massimo di quattro.

Il mandato dei ricercatori di cui alla lettera *d)* è di un biennio accademico; il mandato dei rappresentanti di cui alla lettera *e)* è biennale; il numero complessivo dei membri di cui alle lettere *d)* ed *e)* è determinato nella metà del numero dei professori di prima e di seconda fascia afferenti alla struttura accademica, con arrotondamento all'unità inferiore; tale numero viene suddiviso a metà fra le due componenti, con attribuzione agli allievi dell'eventuale unità superiore alla metà.

2. Le modalità di elezione sono disciplinate dal regolamento elettorale.

3. Qualora, per qualunque motivo, un membro eletto venga a cessare o perda la qualifica prevista per la propria elezione, è automaticamente sostituito dal primo dei non eletti. La mancata elezione di uno o più membri non impedisce la regolare costituzione dei Consigli delle strutture accademiche. Il quorum strutturale è costituito dalla maggioranza assoluta dei componenti di cui al primo comma, lettera *b)*.

4. Il Consiglio della struttura accademica è convocato dal Preside ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno un terzo dei componenti, e comunque almeno quattro volte in un anno accademico.

5. I Consigli delle strutture accademiche organizzano le attività didattiche, di verifica della preparazione degli allievi, e di ricerca delle varie aree scientifico-disciplinari afferenti alle rispettive strutture accademiche; in particolare, affidano ai professori e ai ricercatori i compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, tenendo conto delle peculiarità del modello formativo della Scuola, secondo le modalità definite da apposito regolamento e le deliberazioni del Collegio Accademico.

6. I Consigli delle strutture accademiche emettono pareri, ove richiesti, inerenti l'attività di didattica e ricerca e deliberano all'inizio di ogni anno accademico il programma delle attività didattiche, curandone la trasmissione al Collegio Accademico per l'approvazione.

7. Ai Consigli delle strutture accademiche spetta deliberare su: i piani di studio; il coordinamento operativo e gestionale dei corsi secondo la programmazione didattica approvata dal Collegio Accademico; le richieste degli allievi di iscriversi presso un'università

diversa da quella di Pisa con cui sia stato stipulato uno specifico accordo; le richieste degli allievi di sospensione dell'attività didattica e di partecipazione ad attività di studio e di ricerca fuori dalla sede della Scuola; l'istituzione di forme di tutorato e di corsi integrativi di quelli seguiti dagli allievi della Scuola presso l'Università; l'ammissione alla discussione pubblica delle tesi di Ph.D.; le materie attinenti le persone dei ricercatori. Tutte le deliberazioni devono essere conformi ai principi stabiliti dal Consiglio Direttivo e dal Collegio Accademico.

8. Relativamente alle deliberazioni relative alle persone dei ricercatori la composizione del Consiglio è ristretta ai professori di prima e di seconda fascia e ai ricercatori di cui alla lettera *d)*.

9. I Consigli delle strutture accademiche esprimono parere al Collegio Accademico su: chiamata dei professori di prima e seconda fascia nonché dei ricercatori o modifica della titolatura di posti esistenti; provvedimenti relativi alle persone dei professori di prima e di seconda fascia; stipula di contratti di insegnamento; conferimento del diploma di Philosophiæ Doctor honoris causa.

10. Relativamente all'espressione dei pareri di cui al comma precedente la composizione del Consiglio di struttura accademica è ristretta ai soli professori di prima fascia per la proposta di chiamata dei professori di prima fascia e per i provvedimenti relativi alle persone dei professori di prima fascia; ai soli professori di prima e seconda fascia, per la proposta di chiamata dei professori di seconda fascia e dei ricercatori e per i provvedimenti relativi alle persone dei professori di seconda fascia, per la stipula dei contratti di insegnamento e per il conferimento del diploma di Philosophiæ Doctor honoris causa.

11. I Consigli delle strutture accademiche formulano la proposta di chiamata dei ricercatori di cui all'art. 24, terzo comma della legge n. 240/2010. Per la deliberazione relativa la composizione del Consiglio di struttura accademica è ristretta ai soli professori di prima e seconda fascia.

12. I Consigli delle strutture accademiche hanno inoltre funzioni consultive su: proposte di convenzione e collaborazione di carattere scientifico e didattico; costituzione di centri di ricerca e laboratori e nomina dei rispettivi direttori; affidamento o supplenza di corsi o moduli; assunzione di collaboratori o esperti linguistici di madre lingua.

13. Il Preside della struttura accademica ha facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, professori esterni alla Scuola che partecipino alle attività della stessa.

Art. 31.

Commissioni paritetiche docenti-studenti

1. All'interno di ciascuna struttura accademica viene istituita una Commissione paritetica docenti-studenti.

2. Tale commissione svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché della qualità del servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; formula pareri sull'attivazione e soppressione di corsi di studio.

3. Ciascuna commissione è composta da professori designati dal Collegio Accademico, su proposta del Preside, in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari della Scuola, e da un uguale numero di allievi eletti con modalità disciplinate dal regolamento elettorale.

4. Ciascuna commissione è presieduta da uno dei professori designati, che viene eletto dalla componente studentesca della commissione stessa.

5. Ciascuna commissione paritetica docenti-studenti si riunisce almeno due volte in un anno accademico; almeno una volta in un anno accademico il Direttore convoca le commissioni in riunione congiunta.

Art. 32.

Conferenza dei docenti

1. La Conferenza dei docenti è composta da tutti i professori di ruolo della Scuola. È convocata e presieduta dal Direttore per udirne il parere su argomenti di interesse generale della Scuola, e comunque almeno due volte in un anno accademico.

2. Per la trattazione di specifiche questioni di carattere strategico il Direttore può invitare alla discussione rappresentanti di enti e centri di ricerca nazionali o internazionali e rappresentanti del sistema socioeconomico.

Art. 33.

Centri di supporto

1. Il Consiglio Direttivo delibera la costituzione di centri di supporto per lo svolgimento di funzioni di particolare complessità e interesse generale per la didattica, la ricerca e la sua valorizzazione, e le strutture amministrative, nonché per la gestione e l'utilizzo di strumentazione comune a più strutture didattiche e di ricerca.

2. Ai centri di cui al presente articolo può essere attribuita dal Consiglio Direttivo autonomia gestionale e amministrativa nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di ateneo di cui alla legge n. 240/2010.

3. La struttura, gli organi e il funzionamento dei centri sono disciplinati con apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 34.

Centri di ricerca e laboratori

1. Su proposta del Collegio Accademico, il Consiglio Direttivo può istituire centri di ricerca e laboratori, con le finalità primarie di favorire lo sviluppo della ricerca, coordinare e promuovere l'attività scientifica, integrare i percorsi didattici e di formazione.

2. Tali strutture sono costituite per un periodo di tempo determinato e sono soggette a verifica e conferma periodica da parte del Consiglio Direttivo, sentito il Collegio Accademico.

3. Alle strutture di cui al presente articolo può essere attribuita dal Consiglio Direttivo autonomia gestionale e amministrativa nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di ateneo di cui alla legge n. 240/2010.

4. La struttura, gli organi e il funzionamento di tali centri e laboratori sono disciplinati con apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

ATTIVITA' DIDATTICHE E FORMATIVE

Art. 35.

Anno accademico

1. L'anno accademico della Scuola ha inizio il diciotto di ottobre, fatta salva una diversa decorrenza ai fini elettorali, didattici e di utilizzo delle strutture collegiali.

Art. 36.

Corsi ordinari

1. I corsi ordinari di cui all'art. 5, primo comma, lettera *a)*, del presente Statuto, hanno il fine di integrare ed elevare la qualità e il livello della preparazione universitaria degli allievi, sviluppandone lo spirito critico.

2. Tali corsi comprendono insegnamenti, seminari, lettorati di lingue straniere, esercitazioni di laboratorio presso la Scuola, non-

ché periodi di studio, stage e tirocini presso istituzioni di elevata qualificazione e altre attività volte ad arricchire la formazione degli allievi.
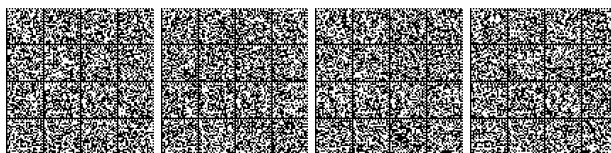
3. Il regolamento didattico disciplina la programmazione degli impegni didattici degli allievi relativamente ai corsi seguiti presso l'università degli studi di riferimento e alle attività interne, al fine di assicurarne un alto livello di formazione. I curricula degli allievi del corso ordinario sono specificati dall'apposito regolamento.

Art. 37.

Corsi di perfezionamento (Ph.D.)

1. I corsi di perfezionamento di cui all'art. 5, primo comma, lettera *b)*, del presente Statuto preparano all'attività di ricerca e mirano al conseguimento di una specializzazione particolarmente elevata in ambito scientifico.

2. I corsi hanno la durata di almeno tre anni accademici, si articolano attraverso un programma formativo calibrato sul singolo allievo e destinato ad ampliarne la base culturale anche attraverso specifici percorsi interdisciplinari nonché ad affinarne la preparazione specialistica con lo sviluppo di programmi originali di ricerca.

3. Tali corsi comprendono insegnamenti, seminari, attività di ricerca presso la Scuola, nonché periodi di studio e di ricerca presso istituzioni di elevata qualificazione e altre attività volte ad arricchire la formazione degli allievi.

4. Con regolamento sono disciplinate le modalità per il concorso di ammissione, per lo svolgimento dei corsi, per il passaggio degli allievi agli anni successivi, per l'ammissione alla discussione della tesi e la sua verifica da parte di una commissione internazionale.

Art. 38.

Corsi di laurea magistrale

1. I corsi di laurea magistrale di cui all'art. 5, secondo comma, lettera *a)*, del presente Statuto, istituiti in convenzione con università italiane, anche in collaborazione con università di altri Paesi, hanno lo scopo di assicurare una formazione di livello avanzato di carattere innovativo e/o con specifiche connotazioni interdisciplinari. La convenzione definisce le modalità procedurali e attuative necessarie ad assicurare una piena e funzionale collaborazione interuniversitaria.

2. Un apposito regolamento disciplina l'ordinamento dei corsi di laurea magistrale prevedendo le modalità di accesso, l'articolazione degli insegnamenti e quanto altro utile ad assicurare l'alto livello delle attività formative e del processo di apprendimento degli allievi.

Art. 39.

Corsi di alta formazione

1. La Scuola può istituire corsi di specializzazione post-laurea e post-dottorali, di varia durata, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

2. Può altresì istituire master universitari di primo e di secondo livello, successivi al conseguimento della laurea e della laurea magistrale, finalizzati a fornire, per profili professionali determinati, una specializzazione approfondita e di alto livello scientifico.

3. Un apposito regolamento disciplina lo svolgimento e la durata dei corsi, degli stage e dei master, i requisiti per l'ammissione e le condizioni per il conseguimento del relativo titolo.

4. La Scuola può istituire corsi di dottorato di ricerca, anche in collaborazione con altri atenei. Inoltre la Scuola può prevedere, nel rispetto dell'ordinamento giuridico, specifici corsi di specializzazione per la formazione all'insegnamento dei propri allievi interni, anche attraverso attività di tirocinio didattico nelle scuole secondarie, il cui diploma possa avere valore abilitante e possa costituire titolo per l'ammissione ai corrispondenti concorsi.

Art. 40.

Alta formazione e formazione permanente

1. La Scuola può istituire corsi di alta formazione e di formazione permanente e ricorrente per insegnanti delle scuole secondarie o altre professionalità, anche in collaborazione con università italiane e non italiane e/o altri soggetti pubblici e privati.

Art. 41.

Titoli

1. La Scuola rilascia:

a) il diploma di primo livello agli allievi che hanno soddisfatto gli obblighi relativi al primo triennio del corso ordinario e conseguito la laurea universitaria secondo le modalità stabilite dal regolamento didattico;

b) il diploma di secondo livello agli allievi che hanno soddisfatto gli obblighi relativi al secondo biennio del corso ordinario, hanno conseguito la laurea magistrale secondo le modalità stabilite dal regolamento didattico e non sono in possesso del diploma di primo livello;

c) il diploma di licenza agli allievi che hanno soddisfatto gli obblighi relativi al secondo biennio del corso ordinario, hanno conseguito la laurea magistrale secondo le modalità stabilite dal regolamento didattico e sono in possesso del diploma di primo livello, ovvero agli allievi che hanno soddisfatto tutti gli obblighi relativi al corso ordinario e hanno conseguito la laurea magistrale al termine di un ciclo unico secondo le modalità stabilite dal regolamento didattico;

d) il titolo di Philosophiæ Doctor (Ph.D.) di cui all'art. 4 della legge n. 210/1998, agli allievi che hanno completato i corsi di perfezionamento di cui all'art. 37 del presente statuto secondo le modalità stabilite dal regolamento didattico.

2. Qualora vengano istituiti i corsi di cui agli articoli 38, 39 e 40, la Scuola rilascia:

a) la laurea magistrale, congiuntamente ad altro ateneo, agli allievi che abbiano compiuto il relativo corso di studi ai sensi del precedente art. 38;

b) il diploma di dottorato di ricerca agli allievi che abbiano compiuto il relativo corso di studi e superato il relativo esame;

c) il diploma di master universitario di primo o di secondo livello agli allievi che abbiano compiuto con profitto il relativo corso di studi e superate le relative prove d'esame;

d) altri diplomi e attestati previsti dai precedenti articoli in conformità alla legislazione vigente.

Art. 42.

Ph.D. honoris causa

1. La Scuola può conferire il diploma di Philosophiæ Doctor honoris causa a persone di chiara fama nelle scienze matematiche e naturali, umane, sociali. La deliberazione relativa è assunta dal Collegio Accademico nella composizione ristretta ai professori di prima e di seconda fascia, previa proposta del Consiglio della struttura accademica di riferimento; essa deve essere adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti e approvata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

TITOLO V

ALLIEVI

Art. 43.

Ammissione alla Scuola

1. Il Consiglio Direttivo, in attuazione dell'art. 5, primo comma, lettere *a)* e *b)*, ogni anno, di norma entro il mese di marzo per i corsi ordinari ed entro dicembre per i corsi di perfezionamento,
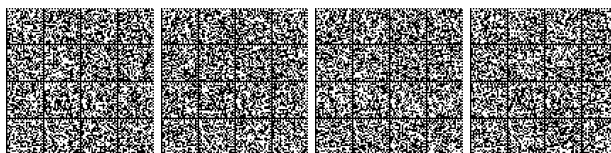
sentiti i Consigli delle strutture accademiche, determina il numero dei posti da mettersi a concorso per l'anno accademico successivo e approva i relativi bandi.

2. I criteri, le scadenze, i limiti di età e le modalità di ammissione ai corsi sono stabiliti dai regolamenti della Scuola.

3. Le commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione e i loro presidenti sono nominati ogni anno con provvedimento del Direttore. I criteri di nomina e composizione e le modalità di funzionamento sono disciplinati nel regolamento didattico.

4. Il Direttore, con proprio provvedimento, approva le graduatorie dei concorsi e nomina i vincitori.

Art. 44.

Obblighi degli allievi

1. Ogni allievo del corso ordinario segue gli insegnamenti impartiti nella Scuola e quelli impartiti nei corsi di laurea e di laurea magistrale a cui è iscritto nell'Università di riferimento. Il piano degli studi di ciascun allievo, presso la Scuola e presso l'Università, è approvato annualmente dal Consiglio della Classe di appartenenza.

2. Per l'ammissione agli anni successivi al primo, ogni allievo del corso ordinario deve sostenere tutti gli esami dei corsi universitari e gli esami e i colloqui interni previsti nel piano di studi, secondo le modalità stabilite dal regolamento didattico. Deve riportare la media di almeno ventisette su trenta e in ciascun esame il punteggio di almeno ventiquattro su trenta. Le modalità di determinazione della media sono definite dal Collegio Accademico.

3. Per essere ammessi al quarto anno, quando questo corrisponde al primo anno di un corso di laurea magistrale, gli allievi del corso ordinario dovranno aver adempiuto, nei tempi prescritti dal regolamento didattico, a tutti gli obblighi previsti ed aver ottenuto la laurea presso l'Università di riferimento.

4. Gli allievi del corso di perfezionamento assolvono gli obblighi didattici e di ricerca previsti dal piano di studi annualmente approvato dal Consiglio della struttura accademica di appartenenza in conformità alla vigente legislazione e in ottemperanza ad apposito regolamento interno.

5. Il mancato adempimento degli obblighi didattici e di ricerca previsti dal piano di studi e il mancato raggiungimento degli obiettivi di punteggio e di idoneità nei colloqui ed esami comportano la decadenza dal posto di allievo.

6. Ogni allievo deve collaborare all'ordinato funzionamento dei collegi della Scuola, secondo le norme stabilite in apposito regolamento interno, e rispettare le regole disciplinari e i principi di incompatibilità previsti nel regolamento didattico, che stabilisce anche le sanzioni e l'autorità disciplinare.

Art. 45.

Diritti degli allievi

1. Gli allievi del corso ordinario e di perfezionamento usufruiscono, fino alla fine dell'anno accademico, dell'alloggio e del vitto gratuito da parte della Scuola e di un contributo didattico il cui ammontare è fissato di anno in anno dal Consiglio Direttivo, che include il rimborso totale o parziale delle tasse dovute e pagate all'Università di riferimento e alla Regione. I sussidi di cui al presente articolo sono soggetti, ai fini fiscali, alla normativa vigente in materia di borse di studio erogate dalle Università e dalle Regioni.

2. Conformemente all'art. 13 della legge n. 390/1991, la Scuola prevede forme di collaborazione a tempo parziale degli allievi ad attività connesse ai servizi resi, la cui disciplina è stabilita in apposito regolamento.

3. La Scuola può istituire e regolamentare forme di tutorato e tirocinio, al fine di consentire agli allievi la massima partecipazione alla didattica, l'avviamento alla ricerca scientifica e l'acquisizione di esperienze dirette a favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Art. 46.

Assemblea degli allievi

1. Gli allievi dei corsi ordinari e di perfezionamento costituiscono l'Assemblea degli allievi. L'Assemblea degli allievi della Scuola può essere convocata anche per una sola delle sue componenti. Essa si riunisce e funziona in base a quanto stabilito con apposito regolamento.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 47.

Amministrazione

1. La Scuola conforma l'organizzazione e le attività delle proprie strutture ai principi di amministrazione e di organizzazione di cui all'art. 13.

2. La Scuola, nell'ambito della propria autonomia, adotta con delibera del Consiglio Direttivo il piano generale di organizzazione dei servizi necessario al perseguimento dei fini istituzionali.

3. L'attività amministrativa e contabile della Scuola è riferita all'anno solare.

Art. 48.

Dirigenti

1. I dirigenti e i titolari di incarico di livello dirigenziale attuano, per la parte di rispettiva competenza e secondo gli indirizzi del Segretario generale, i programmi deliberati dagli organi accademici. Essi organizzano autonomamente il lavoro nelle strutture loro affidate per il raggiungimento degli obiettivi assegnati di cui rimangono responsabili.

2. Gli incarichi per le funzioni dirigenziali possono essere attribuiti, oltre che ai dirigenti di ruolo presso la Scuola, anche con contratto a tempo determinato a soggetti di particolare e comprovata qualificazione professionale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del decreto legislativo n. 165/2001. Gli incarichi hanno durata non superiore a quattro anni e sono rinnovabili.

3. La revoca degli incarichi è disposta con atto motivato del Segretario generale, previa contestazione agli interessati, per gravi irregolarità o inefficienza nell'adempimento dei loro compiti.

4. Il Consiglio Direttivo, nel rispetto dei contratti collettivi previsti per le aree dirigenziali, definisce il trattamento economico accessorio relativo a tali funzioni.

5. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo avviene secondo modalità previste da un regolamento interno, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente.

Art. 49.

Formazione e aggiornamento

1. La Scuola promuove la crescita professionale del personale tecnico e amministrativo. A tal fine il Segretario generale definisce programmi annuali e piani pluriennali per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale tecnico e amministrativo, in attuazione dei quali organizza anche direttamente incontri, corsi di preparazione e perfezionamento, conferenze.
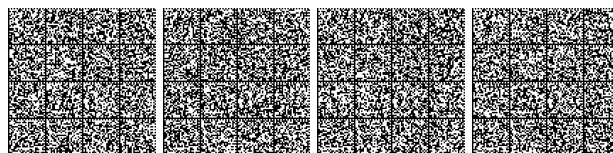
TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI, COMUNI E TRANSITORIE

Art. 50.

Collegio di disciplina

1. La competenza disciplinare relativa ai professori di ruolo e ai ricercatori è esercitata, secondo le modalità previste dalla legge n. 240/2010, dal Collegio di disciplina, istituito all'interno della Scuola con funzione istruttoria. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio.

2. Il Collegio di disciplina è presieduto da un professore di prima fascia di materie giuridiche ed è composto da tre professori di prima fascia, in regime di tempo pieno, uno per ciascuna struttura accademica; da tre professori di seconda fascia in regime di tempo pieno, uno per ciascuna struttura accademica e da tre ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, uno per ciascuna struttura accademica. Il Collegio è validamente costituito anche con un numero inferiore di componenti ove non sia possibile rispettare il criterio di appartenenza a ciascuna struttura accademica.

3. La nomina dei componenti il Collegio di disciplina è effettuata dal Collegio Accademico su proposta del Direttore; i suoi componenti restano in carica tre anni e sono immediatamente rinnovabili per una sola volta. E' designato anche un componente supplente per ognuna delle suddette categorie.

Art. 51.

Codice etico

1. Il codice etico determina i valori fondamentali della Scuola e promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, reprimendo ogni forma di discriminazione e abuso. Fissa le regole di condotta della Scuola, regolando i casi di conflitti di interesse o di proprietà intellettuale.

2. Sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano sotto la competenza del Collegio di disciplina, decide il Collegio Accademico, su iniziativa e proposta del Direttore.

3. Il Collegio Accademico può disporre l'archiviazione oppure irrogare una o più delle seguenti sanzioni:

a) richiamo riservato;

b) richiamo pubblico;

c) decadenza e/o esclusione, per un periodo fino a tre anni accademici, dagli organi, dalle commissioni e da altri incarichi;

d) esclusione, per un periodo fino a tre anni accademici, dalla possibilità di pubblicare su riviste o collane della Scuola;

e) esclusione, per un periodo fino a tre anni accademici, dall'assegnazione dei fondi di ricerca interni o di contributi finanziari erogati dalla Scuola.

Art. 52.

Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. Il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni sostiene l'azione della Scuola tesa a garantire un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e al contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori, compreso il fenomeno del mobbing.

2. Il Comitato ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi di legge e da un pari numero di rappresentanti della Scuola, scelti fra il personale docente, ricercatore, tecnico e amministrativo, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. I componenti rimangono in carica quattro anni e il loro incarico può essere rinnovato una sola volta.

3. Il Comitato è nominato con atto del Segretario generale; si intende costituito e può operare ove sia nominata la metà più uno dei componenti previsti.

4. Le modalità di funzionamento del Comitato sono disciplinate da apposito regolamento interno.

Art. 53.

Disposizioni generali

1. Le elezioni per gli organi della Scuola possono avvenire anche utilizzando mezzi telematici, secondo modalità stabilite dal regolamento elettorale.

2. Le riunioni degli organi collegiali della Scuola possono svolgersi anche in videoconferenza.

3. Per favorire e incentivare la partecipazione dei professori e dei ricercatori alla vita collegiale di cui all'art. 1, quarto comma, e realizzare così il peculiare modello di comunità accademica della Scuola, i professori e i ricercatori della Scuola possono usufruire del vitto nella Scuola, pagando una tariffa fissata dal Consiglio Direttivo. Il personale tecnico e amministrativo e i dirigenti possono usufruire del vitto nella Scuola compatibilmente con le disposizioni applicabili.

Art. 54.

Disposizioni transitorie

1. I mandati degli organi monocratici in carica al momento dell'entrata in vigore delle modifiche di statuto terminano secondo la loro scadenza naturale. In prima applicazione, l'elezione del Preside dell'Istituto di Scienze Umane e Sociali avverrà, entro sessanta giorni dalla costituzione del Consiglio di istituto, per lo scorcio del triennio accademico 2012-2015.

2. Le elezioni per la composizione degli organi collegiali previsti dal presente statuto si tengono entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle sue modifiche. Le elezioni dei rappresentanti degli allievi si terranno dopo l'avvio del 30mo ciclo dei corsi di perfezionamento (a.a. 2014/2015).

3. Le nomine dei componenti del Nucleo di valutazione e del Collegio di disciplina sono effettuate entro sessanta giorni dalla ricostituzione dell'organo di governo competente.

4. Fino al completamento delle elezioni di cui al comma 2 e delle nomine di cui al comma 3 sono prorogati i mandati in essere al 20 novembre 2013, data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 8 agosto 2013.

Art. 55.

Entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

2. Con l'entrata in vigore dello Statuto cessano di avere efficacia per la Scuola le norme con lo stesso incompatibili.

14A07482
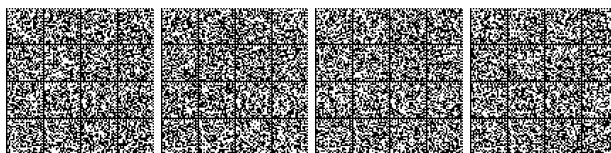
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Nanoalbumon»

Estratto determinazione V&A n. 1867/2014 del 15 settembre 2014

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale NANOALBUMON.

È autorizzata la seguente variazione:

Aggiunta del sito come produttore dell'intermedio pasta V. Come conseguenza di questa modifica, lo stesso sito viene aggiunto per il controllo di qualità e viene introdotta una modifica di una metodica per il controllo. Il processo produttivo rimane invariato

relativamente al medicinale NANOALBUMON ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Numero procedura: DK/H/1523/001/II/011.

Tipologia della variazione: B.I.a.1.e) Modifiche qualitative del principio attivo. Fabbricazione. Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante.

Titolare AIC: Radiopharmacy Laboratory LTD.

Smaltimento scorte: I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07556

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Nanoalbumon»

Estratto determinazione V&A n. 1868/2014 del 15 settembre 2014

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale NANOALBUMON.

È autorizzata la seguente variazione:

Aggiunta di un nuovo sito: Sanquin Plasma Products (SPP) - Plesmanlaan 125 - 1066 CX Amsterdam (NL)

relativamente al medicinale NANOALBUMON ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Numero procedura: DK/H/1523/001/II/010.

Tipologia della variazione: Tipo II - B.I.a.1 Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea.

Titolare AIC: Radiopharmacy Laboratory LTD.

Smaltimento scorte: I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07557

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Zoref».

Estratto determinazione V&A 1960 del 22 settembre 2014

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Glaxosmithkline S.p.A. con sede in Via A. Fleming, 2, 37135 - Verona, con codice fiscale 00212840235.

Specialità medicinale: ZOREF.

Confezione:

AIC n. 026917029 - «250 mg compresse rivestite con film» 12 compresse

AIC n. 026917031 - «500 mg compresse rivestite con film» 6 compresse

AIC n. 026917043 - «125 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone da 100 ml

AIC n. 026917070 - «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone da 50 ml

AIC n. 026917106 - «500 mg compresse rivestite con film» 12 compresse

È ora trasferita alla società: Crinos S.p.A. con sede in via Pavia, 620136 - Milano (MI), con codice fiscale 03481280968

I lotti della Specialità Medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07586

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Levoxigram».

Estratto determinazione V&A 1959 del 22 settembre 2014

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Mitim S.r.l., con sede in via Rodi, 27, Brescia, con codice fiscale 07047730150.

Specialità Medicinale LEVOXIGRAM.

Confezione

AIC n. 040362016 - «250 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 040362028 - «250 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 040362030 - «250 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 040362042 - «250 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 040362055 - «500 mg compresse rivestite con film» 1 compressa in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 040362067 - «500 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 040362079 - «500 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 040362081 - «500 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

É ora trasferita alla società: Magis farmaceutici S.P.A., con sede in VIA Cacciamali, 34 36 38, Brescia, con codice fiscale 00312600174.

I lotti della Specialità Medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07587

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Alghedon».

Estratto determinazione V&A n. 1958 del 22 settembre 2014

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Lavipharm Pharmaceutical Products Commercial and Industrial Societe Anonyme, con sede in AG. Marina, T. Th 59, Paiania-Grecia, Grecia.

Specialità Medicinale: ALGHEDON.

Confezioni:

A.I.C. n. 039014016 - «25mcg/ora cerotti trasdermici» 1 cerotto in bustina

A.I.C. n. 039014028 - «25mcg/ora cerotti trasdermici» 3 cerotti in bustina

A.I.C. n. 039014030 - «25mcg/ora cerotti trasdermici» 5 cerotti in bustina

A.I.C. n. 039014042 - «25mcg/ora cerotti trasdermici» 10 cerotti in bustina

A.I.C. n. 039014055 - «25mcg/ora cerotti trasdermici» 16 cerotti in bustina

A.I.C. n. 039014067 - «25mcg/ora cerotti trasdermici» 20 cerotti in bustina

A.I.C. n. 039014079 - «50mcg/ora cerotti trasdermici» 1 cerotto in bustina

A.I.C. n. 039014081 - «50mcg/ora cerotti trasdermici» 3 cerotti in bustina

A.I.C. n. 039014093 - «50mcg/ora cerotti trasdermici» 5 cerotti in bustina

A.I.C. n. 039014105 - «50mcg/ora cerotti trasdermici» 10 cerotti in bustina

A.I.C. n. 039014117 - «50mcg/ora cerotti trasdermici» 16 cerotti in bustina

A.I.C. n. 039014129 - «50mcg/ora cerotti trasdermici» 20 cerotti in bustina

A.I.C. n. 039014131 - «75mcg/ora cerotti trasdermici» 1 cerotto in bustina

A.I.C. n. 039014143 - «75mcg/ora cerotti trasdermici» 3 cerotti in bustina

A.I.C. n. 039014156 - «75mcg/ora cerotti trasdermici» 5 cerotti in bustina

A.I.C. n. 039014168 - «75mcg/ora cerotti trasdermici» 10 cerotti in bustina

A.I.C. n. 039014170 - «75mcg/ora cerotti trasdermici» 16 cerotti in bustina

A.I.C. n. 039014182 - «75mcg/ora cerotti trasdermici» 20 cerotti in bustina

A.I.C. n. 039014194 - «100 mcg/ora cerotti trasdermici» 1 cerotto in bustina

A.I.C. n. 039014206 - «100 mcg/ora cerotti trasdermici» 3 cerotti in bustina

A.I.C. n. 039014218 - «100 mcg/ora cerotti trasdermici» 5 cerotti in bustina

A.I.C. n. 039014220 - «100 mcg/ora cerotti trasdermici» 10 cerotti in bustina

A.I.C. n. 039014232 - «100 mcg/ora cerotti trasdermici» 16 cerotti in bustina

A.I.C. n. 039014244 - «100 mcg/ora cerotti trasdermici» 20 cerotti in bustina

è ora trasferita alla società:

Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco Acraf Spa, con sede in viale Amelia, 70, Roma, con codice fiscale 03907010585.

I lotti della Specialità Medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07588

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Nebistalin».

Estratto determinazione V&A n. 1978 del 24 settembre 2014

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Specifar S.A., con sede in 1, 28 Octovriou Str. Ag. Varvara, Atene-Grecia, Grecia.

Specialità Medicinale NEBISTALIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 039400015 - «5 mg compresse» 28 compresse in blister pvc/pe/pvdc//al

A.I.C. n. 039400027 - «5 mg compresse» 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc//al

è ora trasferita alla società:

F.I.R.M.A. S.p.a., con sede in via di Scandicci, 37, Firenze, con codice fiscale 00394440481.

I lotti della Specialità Medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07589

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Diosmectal».

Estratto determinazione V&A IP n. 1897 del 22 settembre 2014

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale SMECTA poudre pour suspension buvable en sachet 60 sachets dalla Francia con numero di autorizzazione 319 231-3 ou 34009 319 231 3 8 il quale, per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione Diosmectal e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione;

Importatore: Farmavox S.r.l. con sede legale in Via Giuseppe Parini 9 - 20121 Milano;

Confezione: DIOSMECTAL «3 g polvere per sospensione orale» 30 bustine

Codice A.I.C.: 043383025 (in base 10) 19CY7K (in base 32)

Forma Farmaceutica: polvere per sospensione orale

Composizione: Una bustina da 3,760 g di polvere per sospensione orale contiene:

Principio attivo: Diosmectite g 3;

Eccipienti: saccarina sodica, glucosio monoidrato, aroma vaniglia, aroma arancio.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento sintomatico orale della sintomatologia dolorosa delle affezioni esofago-gastro-intestinali, quali reflusso esofageo e sue complicazioni (esofagite), ernia dello hiatus, gastrite, ulcera gastroduodenale, bulbite, colite, colopatie funzionali, meteorismo.

trattamento delle diarree acute e croniche nei bambini (inclusi i neonati) e negli adulti, in aggiunta ai trattamenti con soluzioni reidratanti saline.

Confezionamento secondario:

È autorizzato il confezionamento secondario presso l'officine CIT S.r.l., Via Primo Villa 17, 20875 Burago di Molgora (MB); Pharma S.C.F. S.n. c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; PB Beltracchini s.r.l. Via Santo Erasmo, 6 - 20027 Rescaldina (MI);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: DIOSMECTAL «3 g polvere per sospensione orale» 30 bustine

Codice A.I.C.: 043383025; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993,
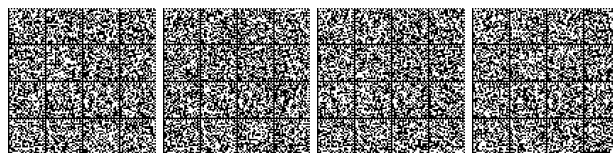
n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: DIOSMECTAL «3 g polvere per sospensione orale» 30 bustine

Codice A.I.C.: 043383025; RR – medicinali soggetti a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07590

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Efferalgan».

Estratto determinazione V&A IP n. 1932 del 22 settembre 2014

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale DEPON MAXIMUM Effervescent tablet 1G/Tab dalla Grecia con numero di autorizzazione 34406/01-07-2003, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente Determinazione:

Importatore: Farmavox S.r.l. con sede legale in Via Giuseppe Parini 9 - 20121 Milano;

Confezione: EFFERALGAN «ADULTI 1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse

Codice A.I.C.: 043389016 (in base 10) 19D42S (in base 32)

Forma Farmaceutica: compressa effervescente

Composizione: ogni compressa effervescente contiene

Principio attivo: Paracetamolo 1000 mg;

Eccipienti: Acido citrico anidro; Sodio bicarbonato; Sodio carbonato anidro; Sorbitolo; Sodio docusato; Povidone; Sodio saccarinato; Sodio benzoato.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento sintomatico del dolore da lieve a moderato e delle condizioni febbrili negli adulti;

trattamento sintomatico del dolore artrosico negli adulti.

Confezionamento secondario:

È autorizzato il riconfezionamento secondario presso le officine CIT S.r.l., Via Primo Villa 17, 20875 Burago di Molgora (MB); S.C.F. S.n. c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; PB Beltracchini s.r.l. Via Santo Erasmo, 6 - 20027 Rescaldina (MI);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: EFFERALGAN «ADULTI 1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse

Codice A.I.C.: 043389016; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: EFFERALGAN «ADULTI 1000 mg compresse effervescenti» 16 compresse

Codice A.I.C.: 043389016; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è valida fino al 30/09/2016.

14A07591

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Efferalgan».

Estratto determinazione V&A IP n. 1937 del 22 settembre 2014

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale EFFERALGAN 500 MG, comprimé effervescent sécable 16 comprimé dalla Francia con numero di autorizzazione 325 700 1 ou 34009 325 700 1 0, con le specificazioni di seguito indicate e a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente Determinazione:

Importatore: Farmavox S.r.l. con sede legale in Via Giuseppe Parini 9 - 20121 Milano;

Confezione: EFFERALGAN «500 mg compresse effervescenti» 16 compresse

Codice A.I.C.: 043389028 (in base 10) 19D434 (in base 32)

Forma Farmaceutica: compressa effervescente

Composizione: ogni compressa contiene

Principio attivo: Paracetamolo 500 mg;

Eccipienti: Acido citrico anidro; Sodio carbonato anidro; Sodio bicarbonato; Sorbitolo; Sodio saccarinato; Sodio docusato; Povidone; Sodio benzoato;

Indicazioni terapeutiche:

trattamento sintomatico del dolore da lieve a moderato e delle condizioni febbrili negli adulti e nei bambini. Trattamento sintomatico del dolore artrosico.

Confezionamento secondario:

È autorizzato il confezionamento secondario presso l'officine CIT S.r.l., Via Primo Villa 17, 20875 Burago di Molgora (MB); S.C.F. S.n. c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; PB Beltracchini s.r.l. Via Santo Erasmo, 6 - 20027 Rescaldina (MI);

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: EFFERALGAN «500 mg compresse effervescenti» 16 compresse

Codice A.I.C.: 043389028; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: EFFERALGAN «500 mg compresse effervescenti» 16 compresse

Codice A.I.C.: 043389028; SOP: medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07592

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zirtec».

Estratto determinazione V&A IP n. 1987 del 25 settembre 2014

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale ZYRTEC 10 mg/ml gotas orales en solucion dalla Spagna con numero di autorizzazione 60280 codigo nacional 665703-4, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farmed S.r.l., Centro Direzionale, Isola G1 - 80143 Napoli.

Confezione: ZIRTEC «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Codice A.I.C.: 043476011 (in base 10) 19GT1C (in base 32).

Forma Farmaceutica: gocce orali, soluzione.

Composizione: ogni ml di soluzione contiene:

Principio attivo: cetirizina dicloridrato 10 mg;

Eccipienti: glicerolo, glicole propilenico, saccarina sodica, metile paraidrossibenzoato (E218), propile paraidrossibenzoato (E216), sodio acetato, acido acetico, acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche:

negli adulti e nei bambini a partire dai 6 anni di età, Zirtec è indicato:

per il trattamento di sintomi nasali e oculari della rinite allergica stagionale e perenne;

per il trattamento dell'orticaria.

Confezionamento secondario

È autorizzato il riconfezionamento secondario presso le officine De Salute S.r.l. Via Antonio Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: ZIRTEC «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Codice A.I.C.: 043476011; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: ZIRTEC «10 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 20 ml.

Codice A.I.C.: 043476011; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07602

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Muscoril».

Estratto determinazione V&A IP n. 1901 del 19 settembre 2014

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale MUSCORIL injection 6 ampuli po 2 ml dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 63/167/98-C con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farmavox S.r.l. con sede legale in Via Giuseppe Parini n. 9 - 20121 Milano.

Confezione: MUSCORIL «4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale da 2 ml.

Codice A.I.C.: 043381021 (in base 10) 19CW8X (in base 32).

Forma Farmaceutica: soluzione iniettabile per uso intramuscolare.

Composizione: ogni fiala da 2 ml contiene:

Principio attivo: Tiocolchicoside 4mg;

Eccipienti: sodio cloruro, acqua per uso iniettabile.

Indicazioni terapeutiche: trattamento adiuvante di contratture muscolari dolorose nelle patologie acute della colonna vertebrale negli adulti e negli adolescenti dai 16 anni in poi..

Confezionamento secondario

È autorizzato il riconfezionamento secondario presso le officine S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO; CIT S.r.l., Via Primo Villa n. 17, 20875 Burago di Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: MUSCORIL «4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale da 2 ml.

Codice A.I.C.: 043381021; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: MUSCORIL «4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale da 2 ml.

Codice A.I.C.: 043381021; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07603

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Muscoril».

Estratto determinazione V&A IP n. 1900 del 19 settembre 2014

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale MUSCORIL solution for injection 4 mg/2 ml dalla Grecia con numero di autorizzazione 45292/21-09-2009 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farmavox S.r.l. con sede legale in Via Giuseppe Parini n. 9 - 20121 Milano.

Confezione: MUSCORIL «4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale da 2 ml.

Codice A.I.C.: 043381019 (in base 10) 19CW8V (in base 32).

Forma Farmaceutica: soluzione iniettabile per uso intramuscolare.

Composizione: ogni fiala da 2 ml contiene:

Principio attivo: Tiocolchicoside 4 mg;

Eccipienti: sodio cloruro, acqua per uso iniettabile.

Indicazioni terapeutiche: trattamento adiuvante di contratture muscolari dolorose nelle patologie acute della colonna vertebrale negli adulti e negli adolescenti dai 16 anni in poi..

Confezionamento secondario

È autorizzato il riconfezionamento secondario presso le officine S.C.F. S.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda - LO; CIT S.r.l., Via Primo Villa n. 17, 20875 Burago di Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: MUSCORIL «4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale da 2 ml.

Codice A.I.C.: 043381019; Classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci

non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: MUSCORIL «4 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale da 2 ml.

Codice A.I.C.: 043381019; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07604

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Amlodipina Tecnigen».

Estratto determinazione V&A/1788 del 9 settembre 2014

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Professionalcare S.r.l. (codice fiscale n. 05509060967) con sede legale e domicilio fiscale in Corso Magenta n. 32, 20123 - Milano (MI).

Medicinale: ARISTAMID.

Confezione A.I.C.:

n. 038654012 - «5 mg compresse» 28 compresse divisibili;

n. 038654024 - «10 mg compresse» 14 compresse divisibili.

È ora trasferita alla società:

Tecnigen S.r.l. (codice fiscale n. 08327600964) con sede legale e domicilio fiscale in via Galileo Galilei n. 40, 20092 - Cinisello Balsamo - Milano (MI).

Con variazione della denominazione del medicinale in AMLODIPINA TECNIGEN.

I lotti del medicinale, prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07605

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Del*ius*».

Estratto determinazione V&A/1803 del 10 settembre 2014

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Pantafarm Srl (codice fiscale 07441660631) con sede legale e domicilio fiscale in via Palestro, 14, 00185 - Roma (RM),

Medicinale: DEL*IUS*.

Confezioni:

AIC n. 035306012 - «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente 4 ml;

AIC n. 035306024 - «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare e endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 4 ml;

AIC n. 035306036 - «2 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente 10 ml,

è ora trasferita alla società:

S.F. Group S.r.l. (codice fiscale 07599831000) con sede legale e domicilio fiscale in via Beniamino Segre, 59, 00134 - Roma (RM).

I lotti del medicinale, prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07606

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Ramipril Tecnigen».

Estratto determinazione V&A/1785 del 9 settembre 2014

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Istituto Biochimico Nazionale Savio S.r.l. (codice fiscale 07611511002) con sede legale e domicilio fiscale in via del Mare 36, 00040 - Pomezia - Roma (RM),

Medicinale KIROPRESS.

Confezioni:

AIC n. 038323010 - «2,5 mg compresse» 28 compresse divisibili;

AIC n. 038323022 - «5 mg compresse» 14 compresse divisibili;

AIC n. 038323034 - «10 mg compresse» 28 compresse divisibili,

è ora trasferita alla società:

Tecnigen S.r.l. (codice fiscale 08327600964) con sede legale e domicilio fiscale in via Galileo Galilei 40, 20092 - Cinisello Balsamo - Milano (MI).

Con variazione della denominazione del medicinale in Ramipril Tecnigen.

I lotti del medicinale, prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07607

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Ciprofloxacina Tecnigen».

Estratto determinazione V&A/1790 del 9 settembre 2014

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Athena Pharma Italia S.r.l. (codice fiscale 10168120151) con sede legale e domicilio fiscale in viale Città d'Europa, 681, 00144 - Roma (RM),

Medicinale: FLONICE.

Confezioni:

AIC n. 037749013 - «250 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

AIC n. 037749025 - «500 mg compresse rivestite con film» 6 compresse;

AIC n. 037749037 - «750 mg compresse rivestite con film» 12 compresse,

è ora trasferita alla società:

Tecnigen S.r.l. (codice fiscale 08327600964) con sede legale e domicilio fiscale in via Galileo Galilei 40, 20092 - Cinisello Balsamo - Milano (MI).

Con variazione della denominazione del medicinale in Ciprofloxacina Tecnigen.

I lotti del medicinale, prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07608

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Simvastatina Tecnigen».

Estratto determinazione V&A/1789 del 9 settembre 2014

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Genetic S.p.a. (codice fiscale 03696500655) con sede legale e domicilio fiscale in via della Monica, 26, 84083 - Castel San Giorgio - Salerno (SA),

Medicinale: Simvastatina Genetic.

Confezioni:

AIC n. 038561015 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

AIC n. 038561027 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

AIC n. 038561039 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse,

è ora trasferita alla società:

Tecnigen S.r.l. (codice fiscale 08327600964) con sede legale e domicilio fiscale in via Galileo Galilei 40, 20092 - Cinisello Balsamo - Milano (MI).

Con variazione della denominazione del medicinale in Simvastatina Tecnigen.

I lotti del medicinale, prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07609

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura nazionale del medicinale per uso umano «Citredici Ubt Kit».

Estratto determinazione V&A/1804 del 10 settembre 2014

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società CORTEX ITALIA S.R.L. (codice fiscale 10344240154) con sede legale e domicilio fiscale in VIA VIGONI GIUSEPPE, 3, 20122 - MILANO (MI).

Medicinale CITREDICI UBT KIT

Confezione AIC N° 034020014 - 1 FLAC UREA13C POLVERE SOLUZ ORALE 75 MG+BUSTINA

ACIDO CITRICO ANIDRO 1,4 G+ 2 CANNUCCE FLESSIBILI+4

PROVETTE

E' ora trasferita alla società:

RICHEN CORTEX EUROPE S.R.L. (codice fiscale 03969290166) con sede legale e domicilio fiscale in VIA GIANANDREA GAVAZZENI 32, 24058.

I lotti del medicinale, prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07610

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Gentalyn Beta».

Estratto determinazione V&A IP n. 1898 del 19 settembre 2014

E' autorizzata l'importazione parallela del medicinale EPIONE cream tube 30 g dal Portogallo con numero di autorizzazione 9263004, il quale, per le motivazioni espresse in premessa, deve essere posto in commercio con la denominazione Gentalyn Beta e con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente Determinazione;

IMPORTATORE: FARMAVOX S.r.l. con sede legale in Via Giuseppe Parini 9 - 20121 MILANO;

Confezione: GENTALYN BETA "0,1% + 0,1% crema" tubo 30 g

Codice AIC: 043391010 (in base 10) 19D612 (in base 32)

Forma Farmaceutica : crema

Composizione : 100 g. di crema contengono:

Principio Attivo: gentamicina solfato 0,166 g corrispondenti a 0,1 g di gentamicina; betametasone 17-valerato 0,122 g corrispondenti a 0,1 g di betametasone.

Eccipienti: clorocresolo, polietilenglicole monocetiletere, alcool cetostearilico, vaselina bianca, paraffina liquida, sodio fosfato, acido fosforico, acqua depurata.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE: Gentalyn Beta 0,1% + 0,1% e Gentalyn Beta 0,1% + 0,05% sono indicati nel trattamento topico delle dermatosi allergiche o infiammatorie secondariamente infette o quando esista la minaccia di infezione. Le indicazioni al loro utilizzo sono: eczema (atopico, infantile, nummulare), prurito anogenitale e senile, dermatite da contatto, dermatite seborroica, neurodermatite, intertrigine, eritema solare, dermatite esfoliativa, dermatite da radiazioni, dermatite da stasi e psoriasi.

Gentalyn Beta 0,1% + 0,05% è particolarmente indicato nella terapia di mantenimento delle dermatosi gravi o resistenti una volta ottenuto un adeguato miglioramento con Gentalyn Beta 0,1% + 0,1%, per il trattamento di dermatosi meno gravi o meno resistenti, particolarmente in quelle che colpiscono estese zone del corpo o quelle croniche che richiedono una terapia prolungata.

CONFEZIONAMENTO SECONDARIO

E' autorizzato il confezionamento secondario presso l'officine CIT S.r.l., Via Primo Villa 17, 20875 Burago di Molgora (MB); S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio Via F. Barbarossa, 7 - 26824 CAVENAGO D'ADDA - LO; PB BELTRACCHINI s.r.l. Via Santo Erasmo , 6 - 20027 Rescaldina (MI);

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA RIMBORSABILITÀ

Confezione: GENTALYN BETA "0,1% + 0,1% crema" tubo 30 g

Codice AIC: 043391010; Classe di rimborsabilità: C (nn)

La confezione sopradescritta è collocata in "apposita sezione" della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione

CLASSIFICAZIONE AI FINI DELLA FORNITURA

Confezione: GENTALYN BETA "0,1% + 0,1% crema" tubo 30 g

Codice AIC: 043391010; RR – medicinali soggetti a prescrizione medica;

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07611

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Telmisartan Zentiva».

Estratto determinazione V&A n. 1869/2014 del 15 settembre 2014

E' autorizzata la seguente variazione: Aggiornamento del DMF del produttore di principio attivo Deva Holding A.S.

relativamente al medicinale TELMISARTAN ZENTIVA ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

N° PROCEDURA: DE/H/3123/001-003/11/009

Tipologia della variazione: B.I.a *z)* Aggiornamento del DMF del produttore del principio attivo - Altra variazione

TITOLARE AIC: ZENTIVA ITALIA S.R.L.

SMALTIMENTO SCORTE

I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07612

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Fluorouracile AHCL».

Estratto determinazione V&A n. 1866/2014 del 15 settembre 2014

E' autorizzata la seguente variazione: Introduzione del Risk Management Plan.

relativamente al medicinale FLUOROURACILE AHCL ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

N° PROCEDURA: UK/H/1185/001/II/023

Tipologia della variazione: C.1.z) Altra variazione

TITOLARE AIC: ACCORD HEALTHCARE LIMITED

SMALTIMENTO SCORTE

I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07613

Grouping di variazioni all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Oralair».

Estratto determinazione V&A n. 1865/2014 del 15 settembre 2014

E' autorizzata la seguente variazione: Allargamento dei limiti di specifica relativi all'attività allergenica totale per i materiali di partenza.

Allargamento dei limiti di specifica per il principio attivo: pH, mannitolo, attività allergenica totale e allergeni del gruppo 5.

relativamente al medicinale ORALAIR ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

N° PROCEDURA: DE/H/1930/001-002/II/017/G

Tipologia della variazione: B.I.b.1.f Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo - - Modifica al di fuori della categoria di limiti di specifiche.B.I.b.1.g Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del principio attivo, di una materia prima, di una sostanza intermedia o di un reattivo utilizzato nel procedimento di fabbricazione del principio attivo - Ampliamento dei limiti approvati.

TITOLARE AIC: STALLERGENES S.A

SMALTIMENTO SCORTE

I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07614

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amlodipina Ratiopharm».

Estratto determinazione V&A n. 1864/2014 del 15 settembre 2014

E' autorizzata la seguente variazione: Modifica dei limiti, al di fuori di quelli attualmente autorizzati, per la specifica al termine del periodo di validità "Resistenza alla compressione": da 40-80 N a 35-150 N.

relativamente al medicinale AMLODIPINA RATIOPHARM ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

N° PROCEDURA:

Tipologia della variazione: B.II.d.1.e Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito Modifica al di fuori dei limiti di specifica approvati

TITOLARE AIC: RATIOPHARM GMBH

SMALTIMENTO SCORTE

I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07615

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Escitalopram Bluefish».

Estratto determinazione n. 1036/2014 del 26 settembre 2014

MEDICINALE:

ESCITALOPRAM BLUEFISH

TITOLARE AIC:

Bluefish Pharmaceuticals AB

Torsgatan 11

111 23 Stoccolma

Svezia

Confezione

"10 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 042544015 (in base 10) 18LBWH (in base 32)

Confezione

"10 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 042544027 (in base 10) 18LBWV (in base 32)

Confezione

"10 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 042544039 (in base 10) 18LBX7 (in base 32)

Confezione

"10 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 042544041 (in base 10) 18LBX9 (in base 32)

Confezione

"10 mg compresse rivestite con film" 28X1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 042544054 (in base 10) 18LBXQ (in base 32)

Confezione

"10 mg compresse rivestite con film" 200 compresse in flacone HDPE

AIC n. 042544066 (in base 10) 18LBY2 (in base 32)

Confezione

"20 mg compresse rivestite con film" 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 042544078 (in base 10) 18LBYG (in base 32)

Confezione

"20 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 042544080 (in base 10) 18LBYJ (in base 32)

Confezione

"20 mg compresse rivestite con film" 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 042544092 (in base 10) 18LBYW (in base 32)

Confezione

"20 mg compresse rivestite con film" 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 042544104 (in base 10) 18LBZ8 (in base 32)

Confezione

"20 mg compresse rivestite con film" 28X1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 042544116 (in base 10) 18LBZN (in base 32)

FORMA FARMACEUTICA:

Compresse rivestite con film

COMPOSIZIONE:

Ogni compressa rivestita con film contiene:

Principio attivo:

10 mg, 20 mg di escitalopram (come ossalato)

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

Cellulosa microcristallina

Silice colloidale anidra

Croscamellosa sodica

Talco

Magnesio stearato

Rivestimento:

Titanio diossido (E171)

Ipromellosa

Macrogol 1400 (E521)

Polisorbato 80 (E433)

PRODUZIONE DEL PRINCIPIO ATTIVO:

Hetero Labs Limited

Unit – I, S.No.10, I.D.A., Gaddapotharam Village, Jinnaram Mandal, Dist. Medak 502319, Andhra Pradesh,

India

PRODUZIONE:

Hetero Labs Limited.

Unit V, SY N0s 439, 440, 441 & 458, APIICSEZ, Polepally village, Jadcherla, Mandal, Mahaboob Nagar, Andhra Pradesh, India

CONFEZIONAMENTO PRIMARIO E SECONDARIO:

MPF B.V.

Neptunus 12, 8448 CN Heerenveen, Olanda

MPF B.V.

Appelhof 13, 8465 RX Oudehaske, Olanda

Pharma Pack, Hungary Gyogzyszergyarto Kft.

H -2040 Budaors, Vasut u. 13. Ungheria

Haupt Pharma Berlin GmbH

Werk Brackenheim, Klingenberger Straβe 7, 74336 Brackenheim, Germania

Hetero Labs Limited.

Unit V, SY N0s 439, 440, 441 & 458, APIICSEZ, Polepally village, Jadcherla, Mandal, Mahaboob Nagar, Andhra Pradesh, India

CONFEZIONAMENTO SECONDARIO:

Cemelog Zrt/Cemelog Plc

Akron Utca 1., Budaörs, 2040, Ungheria

Cemelog Zrt/Cemelog Plc

Vasút Utca 13., Budaörs, 2040, Ungheria

Logosys PKL Service GmbH & Co KG

Haasstraße 8, 64293 Darmstadt, Hesse, Germania

Fiege Logistics Italia S.p.A

via Amendola, 1 (LOC. Caleppio) 20090 Settala (Mi),

Italia

Pharmadox Healthcare Ltd.

KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000, Malta

CONTROLLO DI QUALITÀ:

Pharmadox Healthcare Ltd.

KW20A Kordin Industrial Park, Paola, PLA 3000, Malta

Astron Research Limited

Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HAI 4UF, Regno Unito

Zeta Analytical Limited

Unit 3, Colonial Way, Watford, Hertforshire WD244YR, Regno Unito

Wessling Hungary Ltd.

H-1047 Budapest, Fóti út 56, Ungheria

Broughton Laboratories Limited

Address Coleby House, Broughton Hall Business Park, Skipton, BD233AG, Regno Unito

RILASCIO DEI LOTTI:

Bluefish Pharmaceiticals AB,

Torsgatan 11, 8 tr 111 23 Stockholm, Svezia

INDICAZIONI TERAPEUTICHE:

Trattamento di episodi depressivi maggiori.

Trattamento del disturbo da attacchi di panico con o senza agorafobia.

Trattamento del disturbo d'ansia sociale (fobia sociale).

Trattamento del disturbo d'ansia generalizzato.

Trattamento del disturbo ossessivo - compulsivo.

(classificazione ai fini della rimborsabilità)

Confezione

"10 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 042544027 (in base 10) 18LBWV (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 5,45

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 10,22

Confezione

"20 mg compresse rivestite con film" 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

AIC n. 042544080 (in base 10) 18LBYJ (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 10,75

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 20,16

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

(classificazione ai fini della fornitura)

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ESCITALOPRAM BLUEFISH

è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

(Tutela brevettuale)

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co.2 del Dlgs. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

(stampati)

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

E' approvato il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto allegato alla presente determinazione.

(rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR)

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107 quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

DECORRENZA DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE: dal giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07616

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Afluria»

Estratto determinazione V&A n. 2030/2014 del 2 ottobre 2014

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «AFLURIA», nelle forme e confezioni: «sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,5 ml con ago inserito; «sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 0,5 ml con ago inserito; «sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,5 ml senza ago inserito e «sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 0,5 ml senza ago inserito, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Titolare A.I.C.: Società Biocsl GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Emil-Von-Behring-Str. 76, cap. 35041 Marburg, Germania (DE).

Confezioni:

«sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,5 ml con ago inserito - A.I.C. n. 043216011 (in base 10) 196V4C (in base 32);

«sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 0,5 ml con ago inserito - A.I.C. n. 043216023 (in base 10) 196V4R (in base 32);

«sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,5 ml senza ago inserito - A.I.C. n. 043216035 (in base 10) 196V53 (in base 32);

«sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 0,5 ml senza ago inserito - A.I.C. n. 043216047 (in base 10) 196V5H (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione iniettabile in siringa preriempita.

Validità prodotto integro: 15 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttori del principio attivo: CSL Limited, 45 Poplar Road, Parkville, Victoria 3052, AU- Australia.

Produttore del prodotto finito: CSL Limited, 45 Poplar Road, Parkville, Victoria 3052, AU- Australia e CSL Biotherapies GmbH, Emil-von-Behring-Straße 76, 35041 Marburg, DE - Germania.

Composizione: 0,5 ml di sospensione iniettabile contengono:

Virus dell'influenza* (inattivato con β-propiolattone, split) dei seguenti ceppi:

A/California/7/2009 (H1N1) pdm09 - ceppo equivalente (A/California/7/2009, NYMC X-181) 15 microgrammi HA**;

A/Texas/50/2012 (H3N2) - ceppo equivalente (A/Texas/50/2012, NYMC X-223) 15 microgrammi HA**;

B/Massachusetts/2/2012 - ceppo equivalente (B/Massachusetts/2/2012, NYMC BX-51B) 15 microgrammi HA**;

* propagato in uova fertilizzate di gallina provenienti da allevamenti di polli sani

** emoagglutinina

Eccipienti: Cloruro di sodio; Fosfato disodico anidro; Diidrogeno fosfato di sodio diidrato; Cloruro di potassio; Diidrogeno fosfato di potassio; Cloruro di calcio; Acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche: profilassi dell'influenza, specialmente nei soggetti che presentano un maggior rischio di complicanze associate.

Afluria è indicato negli adulti e nei bambini a partire dai 5 anni.

L'uso di Afluria deve essere basato su raccomandazioni ufficiali.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

A.I.C. n. 043216011 - «sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,5 ml con ago inserito.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione:

A.I.C. n. 043216023 - «sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 0,5 ml con ago inserito.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione:

A.IC. n. 043216035 - «sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,5 ml senza ago inserito

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione:

A.I.C. n. 043216047 - «sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 0,5 ml senza ago inserito.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

A.I.C. n. 043216011 - «sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,5 ml con ago inserito - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

A.I.C. n. 043216023 - «sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 0,5 ml con ago inserito - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

A.I.C. n. 043216035 - «sospensione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa da 0,5 ml senza ago inserito - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

A.I.C. n. 043216047 - «sospensione iniettabile in siringa preriempita» 10 siringhe da 0,5 ml senza ago inserito - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione , di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire per questo medicinale gli PSUR con la seguente frequenza: 8 mesi dal 1° settembre al 30 aprile e 4 mesi dal 1° maggio al 31 agosto.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A07812

BANCA D'ITALIA

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della Banca Popolare di Spoleto S.p.A., in Spoleto

In data 31 luglio 2014, in seguito alla ricostituzione, da parte dell'Assemblea dei soci, degli organi aziendali e alla restituzione della Banca alla gestione ordinaria, si è conclusa la procedura di amministrazione straordinaria della Banca Popolare di Spoleto S.p.A., con sede in Spoleto (PG), disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 febbraio 2013.

14A07670

Dimissioni di un Commissario straordinario dell'Istituto per il Credito Sportivo - Ente di diritto pubblico in amministrazione straordinaria.

A seguito delle dimissioni del prof. avv. Marcello Clarich dall'incarico di Commissario straordinario dell'Istituto per il Credito Sportivo - Ente di Diritto Pubblico con sede in Roma, posto in amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2011, il numero dei Commissari straordinari è ridotto da due a uno a decorrere dal 3 settembre 2014.

Resta immutata la restante composizione degli Organi delle procedure.

14A07671

Chiusura dell'amministrazione straordinaria della Banca di Credito Cooperativo di Alberobello e Sammichele di Bari Società Cooperativa, in Alberobello.

In data 31 agosto 2014, in seguito alla ricostituzione degli organi aziendali da parte dell'assemblea dei soci e alla restituzione della Banca alla gestione ordinaria, si è conclusa la procedura di amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo di Alberobello e Sammichele di Bari società cooperativa, con sede in Alberobello (Bari), disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2013.

14A07674

Nomina degli Organi straordinari del Credito Trevigiano - Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa, in Vedelago, in amministrazione straordinaria.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 5 agosto 2014, ha nominato l'avv. Nicola Marotta commissario straordinario e i sigg. avv. Renato Martorelli, prof. Massimiliano *Nova* e avv. Pierpaolo Galimi, componenti del Comitato di sorveglianza del Credito Trevigiano - Banca di credito cooperativo - Società cooperativa, con sede nel comune di Vedelago (Treviso), posto in amministrazione straordinaria dal Ministro dell'economia e delle finanze in data 29 luglio 2014.

Nella riunione del 7 agosto 2014, tenuta dal Comitato di sorveglianza, l'avv. Renato Martorelli è stato nominato Presidente del Comitato stesso.

14A07676

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scioglimento degli Organi con funzioni di amministrazione e di controllo e messa in amministrazione straordinaria del Credito Trevigiano - Banca di Credito Cooperativo - Società Cooperativa, in Vedelago.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del 29 luglio 2014, ha disposto lo scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo del Credito Trevigiano - Banca di credito cooperativo - Società cooperativa, con sede nel comune di Vedelago (Treviso), e ha sottoposto lo stesso a procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lett. *a)*, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385).

14A07675

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 105/2014 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro in data 23 luglio 2014.

Con ministeriale n. 36/0013057/MA004.A007/CONS-L-51 del 24 settembre 2014, è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 105/2014 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL) in data 23 luglio 2014, concernente la rideterminazione del contributo di maternità per l'anno 2014, fissandolo in € 95,00.

14A07677

Approvazione della delibera adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 24 luglio 2014.

Con ministeriale n. 36/0012883/MA004.A007/ING-L-123 del 19 settembre 2014 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 24 luglio 2014, concernente la determinazione della quota capitaria annua per l'indennità di maternità relativa all'anno 2014.

14A07678

Approvazione della delibera adottata dal comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti in data 26-27 giugno 2014.

Con ministeriale n. 36/0012886/MA004.A007/ING-L-126 del 19 settembre 2014 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA) in data 26-27 giugno 2014, concernente modifiche agli articoli 1, 8 e 9 del regolamento per l'accertamento dell'invalidità ed inabilità, al fine di aggiornare il testo vigente al Regolamento generale di previdenza 2012 (RGP2012).

14A07679

Approvazione della delibera adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e dei periti commerciali in data 25 giugno 2014.

Con ministeriale n. 36/0012887/MA004.A007/RAG-L-82 del 19 settembre 2014 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza dei ragionieri e dei periti commerciali in data 25 giugno 2014, concernente la determinazione del contributo di maternità a carico degli iscritti per l'anno 2014.

14A07680

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio del procedimento per lo scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, di n. 243 società cooperative aventi sede nelle regioni: Puglia, Sardegna e Toscana. (Avviso n. 5/SC/2014).

La scrivente Amministrazione comunica ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e ss. della legge 241/90, che è avviato il procedimento per lo scioglimento per atto dell'autorità senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi in una delle condizioni previste dagli articoli 2545-*septiesdecies* c.c. e 223-*septiesdecies* disp. att. c.c.

Con riferimento all'art. 8, comma 3 della citata legge, questa Amministrazione dà atto che risulta particolarmente gravosa la comunicazione ad ogni singola cooperativa oggetto del procedimento, sia per l'elevato numero dei destinatari sia per il fatto che in alcuni casi essi sono risultati irreperibili già in sede di revisione/ispezione.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge 241/90, potranno chiedere informazioni telefonicamente allo 06/47055061 o far pervenire memorie e documenti, entro gg. 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, a mezzo PEC all'indirizzo imp.pmiec.div4@pec.sviluppoeconomico.gov.it, oppure a mezzo fax (06/47055020) oppure all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali, ex Divisione IV DGPMIEC, Viale Boston, 25 - 00144 Roma.

Responsabile del procedimento: dr.ssa Silvia Trento.

ELENCO N. 5/SC/2014 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE

N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Prov.	Regione	Bilancio	Costituzione	Ass.
1	AIRONE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	05460010720	BA - 420275	BARLETTA	BA	PUGLIA	2008	12/01/2000	NO
2	AIUTAMI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	06595370724	BA - 497439	MODUGNO	BA	PUGLIA	NO	24/04/2007	NO
3	BIGETTI - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITA'LIMITATA	80026690729	BA - 165915	RUTIGLIANO	BA	PUGLIA	2008	09/06/1975	NO
4	CALL TO CALL - SOCIETA' COOPERATIVA	06667100728	BA - 502471	BARI	BA	PUGLIA	2008	15/11/2007	NO
5	CASA EMME 2001 - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA	05689860723	BA - 433738	BARLETTA	BA	PUGLIA	2008	12/04/2001	NO
6	COOPERATIVA AGRICOLA SAN MARTINO PUGLIA	06913510720	BA - 518408	BARLETTA	BA	PUGLIA	NO	19/05/2009	NO
7	COOPERATIVA EDILIZIA IL GIRASOLE - SOCIETA' COOPERATIVA	05833500720	BA - 443402	BITONTO	BA	PUGLIA	2008	12/03/2002	NO
8	COOPERATIVA EDILIZIA SOLE - SOCIETA' COOPERATIVA	05962470729	BA - 453539	BITONTO	BA	PUGLIA	2009	27/01/2003	NO
9	COOPERATIVA TRASPORTI PUGLIESI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	06336460727	BA - 478933	CANOSA DI PUGLIA	BA	PUGLIA	2009	12/07/2005	NO
10	D.M.F. SOCIETA' COOPERATIVA	06972030727	BA - 523206	BARI	BA	PUGLIA	NO	04/12/2009	NO
11	DOMUS '05 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	06323260726	BA - 477732	RUTIGLIANO	BA	PUGLIA	2009	31/05/2005	NO
12	ENERGIA CASA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	06205030726	BA - 470208	BARLETTA	BA	PUGLIA	2008	28/09/2004	NO
13	FUTURI ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	06403760728	BA - 483337	MODUGNO	BA	PUGLIA	2008	30/12/2005	NO
14	GLI ORI DI PUGLIA SOCIETA' COOPERATIVA	06608060726	BA - 498367	BARI	BA	PUGLIA	NO	28/05/2007	NO
15	GLOCALIZED - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PER LA RICERCA E L'INTE GRAZIONE SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	06435990723	BA - 485907	MODUGNO	BA	PUGLIA	2007	15/03/2006	NO
16	KAIROS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	06791850727	BA - 510103	ALTAMURA	BA	PUGLIA	2009	18/07/2008	NO
17	LA BRUNA SOCIETA' COOPERATIVA	06946140727	BA - 520858	PALO DEL COLLE	BA	PUGLIA	NO	07/09/2009	NO
18	LA FIORENTE - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	05668100729	BA - 432487	BARLETTA	BA	PUGLIA	2008	05/03/2001	NO
19	LA SPERANZA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	06783660720	BA - 509719	TRANI	BA	PUGLIA	NO	30/06/2008	NO
20	LAURA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	05892090720	BA - 448120	BITONTO	BA	PUGLIA	2009	26/07/2002	NO
21	MO.NI.CA. - SOCIETA' COOPERATIVA	06967520724	BA - 522721	MODUGNO	BA	PUGLIA	NO	12/11/2009	NO
22	MOVING LIFE SOCIETA' COOPERATIVA	06905460728	BA - 518014	MODUGNO	BA	PUGLIA	NO	15/05/2009	NO
23	MURGIA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	06944390720	BA - 520856	SANTERAMO IN COLLE	BA	PUGLIA	NO	11/09/2009	NO
24	NETTUNO - SOCIETA' COOPERATIVA	06817580720	BA - 512136	MODUGNO	BA	PUGLIA	NO	22/10/2008	NO
25	OBAMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	06802790722	BA - 510954	MODUGNO	BA	PUGLIA	2008	10/09/2008	NO
26	OMEGA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	05779400729	BA - 439696	BARI	BA	PUGLIA	2009	22/11/2001	NO
27	PARTNER SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	06969610721	BA - 522561	BARI	BA	PUGLIA	NO	04/11/2009	NO
28	PUGLIA LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	06757070724	BA - 507712	BARI	BA	PUGLIA	NO	28/04/2008	NO
29	REVENGE SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	06964650722	BA - 522368	NOCI	BA	PUGLIA	NO	04/11/2009	NO
30	SINDEO SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	06518240723	BA - 491919	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA	PUGLIA	2008	10/11/2006	NO
31	STELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA LIMITATA	06029640726	BA - 457714	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA	PUGLIA	2009	25/06/2003	CONF
32	ALLEGRA...MENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	02198510741	BR - 128001	BRINDISI	BR	PUGLIA	NO	19/02/2008	NO
33	ARTIGIANA FERRO - SOCIETA' COOPERATIVA	02207340742	BR - 128614	MESAGNE	BR	PUGLIA	NO	17/04/2008	NO
34	COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA LIBERE VIRTU'	02178840746	BR - 126689	SAN DONACI	BR	PUGLIA	2008	11/09/2007	NO
35	PROGETTO NAUTICO VILLANOVA COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	02099040749	BR - 120580	OSTUNI	BR	PUGLIA	2008	16/05/2005	NO
36	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA ALISEO	02174810743	BR - 126477	OSTUNI	BR	PUGLIA	2007	29/06/2007	NO
37	SOCIETA' COOPERATIVA EUNET	02180550747	BR - 126852	BRINDISI	BR	PUGLIA	NO	28/09/2007	NO
38	TRAMONTANA RCP SOCIETA' COOPERATIVA	02147500744	BR - 124265	OSTUNI	BR	PUGLIA	2008	30/10/2006	NO
39	CONSORZIO PRODUTTORI LATTIERO CASEARI DELLA DAUNIA -SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE	03540650714	FG - 254605	FOGGIA	FG	PUGLIA	NO	04/07/2007	NO
40	EDIL COOP STILE SOCIETA' COOPERATIVA	03506070717	FG - 251660	LESINA	FG	PUGLIA	NO	22/01/2007	NO
41	EDIL GROUP MANFREDONIA SOCIETA' COOPERATIVA	03657440719	FG - 263760	MANFREDONIA	FG	PUGLIA	NO	18/05/2009	NO

ELENCO N. 5/SC/2014 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE

N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Prov.	Regione	Bilancio	Costituzione	Ass.
42	ESPACE PUBBLICITA' SOCIETA' COOPERATIVA	03662000714	FG - 263573	FOGGIA	FG	PUGLIA	NO	23/04/2009	NO
43	IL VELIERO ADRIATICO - SOCIETA' COOPERATIVA AUTOTRASPORTATORI	03582060715	FG - 257637	SAN SEVERO	FG	PUGLIA	NO	14/02/2008	NO
44	SERVICE & QUALITY - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA'LIMITATA	03695360713	FG - 266067	MANFREDONIA	FG	PUGLIA	NO	03/12/2009	NO
45	SIMA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	03510560711	FG - 251893	FOGGIA	FG	PUGLIA	NO	23/01/2007	NO
46	SLG TRASPORTI - SOCIETA' COOPERATIVA	03622070716	FG - 260727	CARAPELLE	FG	PUGLIA	NO	03/10/2008	NO
47	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PENSIERO , IN SIGLA "SOC. COOP.SOCIALE PENSIERO".	03510400710	FG - 252213	APRICENA	FG	PUGLIA	NO	05/02/2007	NO
48	VERDETERRA - SOCIETA' COOPERATIVA	03395490711	FG - 243742	FOGGIA	FG	PUGLIA	2009	29/04/2005	NO
49	WOODS'N' FORESTS SAN DOMINO-SOCIETA' COOPERATIVA AGRO-FORESTALE	03623870718	FG - 260847	ISOLE TREMITI	FG	PUGLIA	2009	15/10/2008	NO
50	ASILO NIDO DON BOSCO SOCIETA' COOPERATIVA	03342570755	LE - 217673	CASARANO	LE	PUGLIA	2009	14/04/1999	NO
51	EDILE ALTAMURA - SOCIETA' COOPERATIVA	04179600756	LE - 272224	SAN CESARIO DI LECCE	LE	PUGLIA	NO	21/10/2008	NO
52	FOOD & CHEESE DISTRIBUTION SOCIETA' COOPERATIVA	03935110753	LE - 256093	MELENDUGNO	LE	PUGLIA	2009	19/01/2006	NO
53	LINEA BLU SOCIETA' COOPERATIVA	03514740756	LE - 226446	VERNOLE	LE	PUGLIA	2009	22/01/2001	NO
54	NAVERA - SOCIETA' COOPERATIVA	03941900759	LE - 256116	LECCE	LE	PUGLIA	2009	10/02/2006	NO
55	PEGASO 2007 - COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	04091090755	LE - 266560	GALATONE	LE	PUGLIA	2008	21/11/2007	NO
56	POLEMUME - COOPERATIVA SOCIALE	03774520757	LE - 244115	MARTANO	LE	PUGLIA	2009	12/02/2004	NO
57	PROGETTO AGARTHA - SOCIETA' COOPERATIVA	04062210754	LE - 264141	LECCE	LE	PUGLIA	2008	06/06/2007	NO
58	RISVEGLIO AGRICOLO - SOCIETA' COOPERATIVA	04033930753	LE - 262224	LECCE	LE	PUGLIA	2009	15/03/2007	NO
59	ABITARE SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	02651590735	TA - 160836	MOTTOLA	TA	PUGLIA	NO	29/03/2007	NO
60	ARES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02679260733	TA - 162828	MASSAFRA	TA	PUGLIA	NO	14/11/2007	NO
61	BORGIA HOUSE SOCIETA' COOPERATIVA	02639890736	TA - 160066	CRISPIANO	TA	PUGLIA	NO	18/01/2007	NO
62	CEMIT - SOCIETA' COOPERATIVA	00287050736	TA - 65711	TARANTO	TA	PUGLIA	2009	01/09/1977	NO
63	ODISSEA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	02333220735	TA - 139081	GINOSA	TA	PUGLIA	2002	12/09/2000	NO
64	ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI MOLLUSCHICOLI TARANTINI SOCIETA COOPER ATIVA (IN BREVE OPTIMA SC)	01910270733	TA - 102330	TARANTO	TA	PUGLIA	2009	03/12/1992	LEGA
65	SOCIETA' COOPERATIVA EDILCASA	02716070731	TA - 165101	GINOSA	TA	PUGLIA	NO	24/06/2008	NO
66	TERMOIDRICA MERIDIONALE A R.L.	01098690736	TA - 144809	PULSANO	TA	PUGLIA	2002	08/05/2002	NO
67	554 SOCIETA' COOPERATIVA	03259310922	CA - 257912	QUARTU SANT'ELENA	CA	SARDEGNA	NO	04/08/2009	NO
68	AL.BA. - SOCIETA' COOPERATIVA	03246490928	CA - 256826	CAPOTERRA	CA	SARDEGNA	2009	12/05/2009	NO
69	ALIBABA' SOCIETA' COOPERATIVA	03184670929	CA - 252433	CARBONIA	CA	SARDEGNA	2009	09/06/2008	NO
70	ANDALAS SOCIETA' COOPERATIVA	03135200925	CA - 249114	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	NO	29/10/2007	NO
71	AREA 51 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03057940920	CA - 243315	SELARGIUS	CA	SARDEGNA	2009	21/09/2006	CONF
72	ARI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA S.C.RL	03224110928	CA - 255379	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	NO	26/01/2009	NO
73	ASSIMPRESA SERVIZI SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA	03205230927	CA - 253886	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	2009	16/10/2008	NO
74	AZIENDA AGRICOLA CAVANNA SOCIETA' COOPERATIVA	03085450926	CA - 245340	GUAMAGGIORE	CA	SARDEGNA	NO	18/01/2007	NO
75	AZZURRO MARE - SOCIETA' COOPERATIVA	03072080926	CA - 244412	CARLOFORTE	CA	SARDEGNA	2007	16/11/2006	AGCI
76	BLUE BUTTERFLY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03047600923	CA - 242515	FLUMINIMAGGIORE	CA	SARDEGNA	2007	29/06/2006	NO
77	CADEDDU C.S.M. COOPERATIVA DENOMINAZIONE ABBREVIATA: "C.S.M. SOC. COOP.	03182270920	CA - 252294	QUARTUCCIU	CA	SARDEGNA	NO	03/06/2008	NO
78	CENTRO INGROSSO ALIMENTARE SARDO 2000 SOCIETA' COOPERATIVA IN FORMA ABBREVIATA "C.I.A.S. 2000 SOC. COOP."	00620990929	CA - 97394	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	2007	17/11/1979	NO
79	CENTRO RECICLAGGIO COOPERATIVA SOCIALE	03150050924	CA - 250203	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	NO	16/01/2008	NO
80	CMZ SOCIETA' COOPERATIVA	03113930923	CA - 247493	CARBONIA	CA	SARDEGNA	NO	07/06/2007	NO
81	CO.S.P.A. SOCIETA' COOPERATIVA	01977290921	CA - 154264	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	2008	26/07/1990	CONF
82	CO-MEDIA SOCIETA' COOPERATIVA	03190230924	CA - 252855	CAPOTERRA	CA	SARDEGNA	2008	15/07/2008	NO

ELENCO N. 5/SC/2014 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE

N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Prov.	Regione	Bilancio	Costituzione	Ass.
83	COOPERATIVA CEPOLA	03137720920	CA - 249330	QUARTU SANT'ELENA	CA	SARDEGNA	NO	08/11/2007	NO
84	COOPERATIVA EDILIZIA 80	01091590925	CA - 101472	VILLAPUTZU	CA	SARDEGNA	2008	04/02/1981	CONF
85	COOPERATIVA SOCIALE SAN FRANCESCO	03228110924	CA - 255419	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	NO	09/02/2009	NO
86	COOPTEL - SOCIETA' COOPERATIVA	03276620923	CA - 258984	CARBONIA	CA	SARDEGNA	2009	03/12/2009	LEGA
87	COSAR SOCIETA' COOPERATIVA	06564990965	CA - 264063	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	2009	27/03/2009	NO
88	ESSEPI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02346960590	CA - 272954	GUSPINI	CA	SARDEGNA	NO	09/11/2006	NO
89	FASHION HAIR TEAM - SOCIETA' COOPERATIVA	03217870926	CA - 254790	GUSPINI	CA	SARDEGNA	NO	22/12/2008	NO
90	FRAMMENTI AUREI SOCIETA' COOPERATIVA	02527630921	CA - 206434	SERRENTI	CA	SARDEGNA	2009	06/09/1999	CONF
91	GESTITUR PICCOLA COOPERATIVA A R.L.	02501220921	CA - 203988	QUARTU SANT'ELENA	CA	SARDEGNA	2008	08/04/1999	NO
92	ICNOECOLOGICA SOCIETA' COOPERATIVA	03269280925	CA - 258578	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	NO	16/10/2009	NO
93	JOB SERVICE SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA	03081320925	CA - 245006	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	NO	09/01/2007	UNCI
94	LE NUVOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE FORMA ABBREVIATA LE NUVOLE - SOC. COOP	02901010922	CA - 232043	CARBONIA	CA	SARDEGNA	2009	08/06/2004	NO
95	LE QUATTRO FONTANE SOCIETA' COOPERATIVA	03184860926	CA - 252505	VILLASOR	CA	SARDEGNA	NO	18/06/2008	NO
96	M.M.C. TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA	03044080921	CA - 242220	SANLURI	CA	SARDEGNA	2007	16/06/2006	NO
97	MARSCHI SOCIETA' COOPERATIVA	03092580921	CA - 245793	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	2009	23/02/2007	CONF
98	MASTAL SOCIETA' COOPERATIVA	03052700923	CA - 242987	SELARGIUS	CA	SARDEGNA	2007	28/07/2006	UECOOP
99	MBS COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	03253480929	CA - 257248	CARBONIA	CA	SARDEGNA	NO	23/06/2009	NO
100	MELA MARKET SOCIETA' COOPERATIVA	03030860922	CA - 241134	SANLURI	CA	SARDEGNA	2009	30/03/2006	NO
101	MONTAGGIO STRUTTURE LEGNO LA FENICE - SOCIETA' COOPERATIVA	03169150921	CA - 251303	QUARTU SANT'ELENA	CA	SARDEGNA	NO	01/04/2008	NO
102	PESCATORI DIO PADRE SOCIETA' COOPERATIVA	02764440927	CA - 222625	CARLOFORTE	CA	SARDEGNA	2007	12/09/2002	AGCI
103	PESCATORI MOLENTARGIUS SOCIETA' COOPERATIVA	03174910921	CA - 251689	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	NO	24/04/2008	NO
104	RED EMERGENCY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03275400921	CA - 258935	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	NO	19/11/2009	NO
105	SANT'ISIDORO SOCIETA' COOPERATIVA	03059310924	CA - 243378	QUARTUCCIU	CA	SARDEGNA	2008	29/09/2006	NO
106	SAPORI DI MARE SOCIETA' COOPERATIVA	03263060927	CA - 258055	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	NO	10/09/2009	LEGA
107	SEA LIFE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	02828800926	CA - 227123	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	2009	09/07/2003	NO
108	SERVICE & SERVICES SOC. COOP.	03222630927	CA - 255126	CARBONIA	CA	SARDEGNA	NO	21/01/2009	NO
109	SERVIS COOP. DELTA-PICCOLA COOPERATIVA A R.L.	02596350922	CA - 210455	ASSEMINI	CA	SARDEGNA	2009	07/06/2000	NO
110	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SOLOLCHE	00371870908	CA - 273288	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	2008	15/06/1981	CONF
111	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CENTRO REVISIONE PEDANE	03226400921	CA - 255458	CAGLIARI	CA	SARDEGNA	NO	04/02/2009	NO
112	SU SOBI E SA LUNA SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	02481290928	CA - 202972	USSANA	CA	SARDEGNA	2008	03/02/1999	LEGA
113	SULCIS TV PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	01803780921	CA - 143650	SANT'ANTIOCO	CA	SARDEGNA	2007	22/04/1988	NO
114	TUCUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03230810925	CA - 255597	QUARTU SANT'ELENA	CA	SARDEGNA	NO	25/02/2009	CONF
115	TYNI' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03254690922	CA - 257432	DOMUSNOVAS	CA	SARDEGNA	2009	24/06/2009	NO
116	VERDE VERTICALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03233230923	CA - 255778	QUARTU SANT'ELENA	CA	SARDEGNA	2009	06/03/2009	NO
117	ARBATAX SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	00968160911	NU - 57998	TORTOLI'	NU	SARDEGNA	2009	10/01/1995	NO
118	COOPERATIVA EDILIZIA ABITATIVA SA DOMU IN FORMA ABBREVIATA "COOPERATIVA SA DOMU"	01284280912	NU - 89098	TORTOLI'	NU	SARDEGNA	2009	22/03/2007	NO
119	COOPERATIVA EDILIZIA FRIA - SOCIETA' COOPERATIVA	01168820916	NU - 80004	MACOMER	NU	SARDEGNA	2009	08/11/2002	NO
120	COOPERATIVA EDILIZIA SAN BENEDETTO - SOCIETA' COOPERATIVA	01300540919	NU - 90486	BOSA	NU	SARDEGNA	NO	11/01/2008	NO
121	COOPERATIVA SANTA VITTORIA SOC. COOP. A R.L.	00922270913	NU - 55544	SERRI	NU	SARDEGNA	2007	23/10/1992	UNCI
122	COOPERATIVA SOCIALE INTERCOMUNALE SIRIO A R.L.	00938300910	NU - 56503	TORTOLI'	NU	SARDEGNA	2009	23/09/1993	NO
123	COOPERATIVA SOCIALE SORGONESE A R.L.	01103300917	NU - 75368	SORGONO	NU	SARDEGNA	2009	03/07/2000	NO

ELENCO N. 5/SC/2014 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE

N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Prov.	Regione	Bilancio	Costituzione	Ass.
124	DOMO MIA COOPERATIVA SOCIALE A MUTUALITA' PREVALENTE	01336750912	NU - 93024	NUORO	NU	SARDEGNA	NO	03/04/2009	NO
125	DUNE E MARE CAPO COMINO SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	01216290914	NU - 83601	SINISCOLA	NU	SARDEGNA	2009	07/06/2004	NO
126	EFFEGIEMME - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	01304410911	NU - 90803	BUDONI	NU	SARDEGNA	NO	15/02/2008	NO
127	IRIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01345380917	NU - 93772	NUORO	NU	SARDEGNA	NO	29/09/2009	NO
128	L'ALBA - SOCIETA' COOPERATIVA IN BREVE: L'ALBA SOC. COOP.	01006780918	NU - 68420	BOLOTANA	NU	SARDEGNA	2009	21/01/1997	NO
129	MANI AMICHE COOPERATIVA SOCIALE	01322300912	NU - 92057	TERTENIA	NU	SARDEGNA	2008	08/10/2008	NO
130	MEDUSA AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01306010917	NU - 90885	LOTZORAI	NU	SARDEGNA	NO	21/01/2008	NO
131	PITAGORA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	01122760919	NU - 76655	TORTOLI'	NU	SARDEGNA	2009	29/03/2001	NO
132	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA ORTOFRUTTICOLA RINASCITA	81000430918	NU - 47678	ISILI	NU	SARDEGNA	2009	18/03/1971	CONF
133	VALLE TEMO SOCIETA' COOPERATIVA	00604540914	NU - 45428	BOSA	NU	SARDEGNA	2009	19/11/1982	CONF
134	ACCADUEOR - SOCIETA' COOPERATIVA	01015860958	OR - 124229	ORISTANO	OR	SARDEGNA	2009	23/11/2000	CONF
135	CANTIERI SARDI - SOCIETA' COOPERATIVA SIGLA: CANTIERI SARDI	01107160952	OR - 131014	BARESSA	OR	SARDEGNA	2008	20/06/2007	LEGA
136	CAVALLUCCIO MARINO - SOCIETA' COOPERATIVA DENOM. ABBREVV CAVALLUCCIO MARINO - SOC. COOP.	01121810954	OR - 132103	ORISTANO	OR	SARDEGNA	2008	20/10/2008	UNICOOP
137	COOPERATIVA EDILIZIA "PAOLA - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	00589500958	OR - 112036	ORISTANO	OR	SARDEGNA	2009	16/06/1988	CONF
138	CRAZY BAR - SOCIETA' COOPERATIVA DENOMINAZIONE ABBREVIATA CRAZY BAR - SOC. COOP.	01119040952	OR - 131904	MORGONGIORI	OR	SARDEGNA	2008	14/07/2008	UNICOOP
139	ESCURSIONI IN & OUT - SOCIETA' COOPERATIVA	01130410952	OR - 132804	CABRAS	OR	SARDEGNA	NO	30/07/2009	LEGA
140	NAUTILUS - SOCIETA' COOPERATIVA	01104290950	OR - 130754	CABRAS	OR	SARDEGNA	2008	19/03/2007	LEGA
141	SAN NICOLO' - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	80001270950	OR - 113057	SIMAXIS	OR	SARDEGNA	2008	01/11/1955	LEGA
142	SCUBAWAVE COOP SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SIGLA: SCUBAWAVE.	00727220956	OR - 122639	CUGLIERI	OR	SARDEGNA	2007	08/03/1999	LEGA
143	SORJANAS - SOCIETA' COOPERATIVA SIGLA: SORJANAS	01102970959	OR - 130651	SORRADILE	OR	SARDEGNA	2008	07/02/2007	LEGA
144	ARIES SOCIETA' COOPERATIVA	02016840908	SS - 142363	SASSARI	SS	SARDEGNA	2008	13/09/2002	NO
145	BONIFICHE AMBIENTALI E INFORMATICHE - SOCIETA' COOPERATIVA O CON DENOMINAZIONE ABBREVIATA "B.A.I. S.C."	02119140909	SS - 149988	SASSARI	SS	SARDEGNA	2009	30/08/2004	NO
146	CAFFE' SAN PIETRO SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	02203060906	SS - 156093	PLOAGHE	SS	SARDEGNA	2009	05/04/2006	UNICOOP
147	DUE ESSE V. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	01857010902	SS - 132111	SASSARI	SS	SARDEGNA	2009	19/10/1999	CONF
148	GIMMY GROUP SOCIETA' COOPERATIVA	02280550902	SS - 162532	CASTELSARDO	SS	SARDEGNA	2009	13/11/2007	CONF
149	GUARDIA GRANDE SOCIETA' COOPERATIVA EDILE	01977340908	SS - 139200	ALGHERO	SS	SARDEGNA	2009	29/10/2001	LEGA
150	MACONDO SOCIETA' COOPERATIVA	02264410909	SS - 161250	TULA	SS	SARDEGNA	2009	12/06/2007	NO
151	MILLE IDEE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - NO PROFIT A. R.L.	02346150903	SS - 167585	TEMPIO PAUSANIA	SS	SARDEGNA	2009	23/02/2009	CONF
152	MUROS COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	02299670907	SS - 163947	MUROS	SS	SARDEGNA	2008	10/03/2008	NO
153	S'ARD SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	02188050906	SS - 155449	ALGHERO	SS	SARDEGNA	2009	02/02/2006	NO
154	SEQUOIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - NO PROFIT A R.L.	01766660904	SS - 123910	OSSI	SS	SARDEGNA	2007	05/06/1997	LEGA
155	SNOB SOCIETA' COOPERATIVA	02329060905	SS - 166239	OLBIA	SS	SARDEGNA	2009	24/10/2008	CONF
156	UN'ISOLA VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.	02027650908	SS - 143207	LA MADDALENA	SS	SARDEGNA	2009	22/11/2002	NO
157	APPENNINO- SOCIETA' COOPERATIVA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI	01337750515	AR - 99255	BIBBIENA	AR	TOSCANA	2009	27/12/1990	NO
158	COOPERATIVA SOCIALE ORIZZONTI - SOCIETA' COOPERATIVA	01839220512	AR - 142901	AREZZO	AR	TOSCANA	2007	21/04/2005	NO
159	JEKOFIDI SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI	02022770511	AR - 156099	AREZZO	AR	TOSCANA	NO	29/12/2009	NO
160	L'APPRODO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01933450510	AR - 149929	AREZZO	AR	TOSCANA	2009	04/10/2007	NO
161	LE API - COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA	01454840511	AR - 106984	TALLA	AR	TOSCANA	2008	13/10/1994	NO
162	NOUVELLE VISION SOCIETA' COOPERATIVA	01990500512	AR - 153982	AREZZO	AR	TOSCANA	NO	05/03/2009	AGCI
163	P.A.T. - PRODOTTI ALIMENTARI TIPICI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	01933840447	AR - 155791	CORTONA	AR	TOSCANA	2008	22/06/2007	NO
164	ABICOOP - SOCIETA' COOPERATIVA DI ABITAZIONE A R.L.	05847450482	FI - 580051	FIRENZE	FI	TOSCANA	2009	08/04/2008	NO

ELENCO N. 5/SC/2014 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE

N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Prov.	Regione	Bilancio	Costituzione	Ass.
165	ALFA SOCIETA' COOPERATIVA	05761630481	FI - 573068	FIRENZE	FI	TOSCANA	2007	20/06/2007	NO
166	ARCADIA - SOCIETA' COOPERATIVA	05421940486	FI - 545537	FIRENZE	FI	TOSCANA	2008	31/03/2004	NO
167	C.T.M. - SOCIETA' COOPERATIVA	05852830487	FI - 580627	FIRENZE	FI	TOSCANA	NO	24/04/2008	NO
168	CO-SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	05936580488	FI - 586986	FIRENZE	FI	TOSCANA	NO	25/02/2009	NO
169	CYBERNET P SOCIETA' COOPERATIVA	05764440482	FI - 573329	FIRENZE	FI	TOSCANA	2007	25/06/2007	NO
170	EASY SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	05940790487	FI - 587430	FIRENZE	FI	TOSCANA	NO	04/03/2009	NO
171	EUROZERO SOCIETA' COOPERATIVA	05760570480	FI - 572838	FIRENZE	FI	TOSCANA	NO	14/06/2007	NO
172	FIRENZE NOVA - SOCIETA' COOPERATIVA	05225830487	FI - 530372	FIRENZE	FI	TOSCANA	2007	20/04/2002	NO
173	GIOTTO SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	05891480484	FI - 583511	CAMPI BISENZIO	FI	TOSCANA	NO	29/09/2008	NO
174	IN-OUT LOGISTICA E TRASPORTI SOCIETA' COOPERATIVA	05845130482	FI - 579894	FIRENZE	FI	TOSCANA	2008	02/04/2008	NO
175	LA MARGHERITA SOCIETA' COOPERATIVA	05853720489	FI - 580456	FIRENZE	FI	TOSCANA	NO	22/04/2008	NO
176	LA TENDANCE SOC. COOP.	05788990488	FI - 575500	FIRENZE	FI	TOSCANA	2009	19/10/2007	NO
177	LE TRECCIAIOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	05267170487	FI - 534029	CAMPI BISENZIO	FI	TOSCANA	2007	23/10/2002	LEGA
178	PARCHEGGIO FIRENZE - PIAZZA ELIA DELLA COSTA SOCIETA'COOPERATIVA IN SIGLA PARCHEGGIO FIRENZE SOC.COOP.	05711520485	FI - 568818	FIRENZE	FI	TOSCANA	2009	23/01/2007	NO
179	RAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA	06000980489	FI - 592252	FIRENZE	FI	TOSCANA	NO	28/10/2009	NO
180	SERVIZI AZIENDALI PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	05125100486	FI - 521637	FIRENZE	FI	TOSCANA	2008	02/04/2001	NO
181	STAR - SOCIETA' COOPERATIVA	05912740486	FI - 585316	FIRENZE	FI	TOSCANA	NO	18/12/2008	NO
182	STELLA MARIS SOCIETA' COOPERATIVA	05961260485	FI - 589062	FIRENZE	FI	TOSCANA	NO	13/05/2009	NO
183	TELEMACO COSTRUZIONI - CONSORZIO EDILIZIO - SOCIETA'COOPERATIVA	05289920489	FI - 536012	FIRENZE	FI	TOSCANA	2009	20/01/2003	NO
184	UDUG - SOCIETA' COOPERATIVA	05946270484	FI - 587715	FIRENZE	FI	TOSCANA	NO	18/03/2009	NO
185	VIOLA SOCIETA' COOPERATIVA	02944641204	FI - 591990	FIRENZE	FI	TOSCANA	NO	26/05/2009	NO
186	VMI 2000 P.S.C.R.L.	05363250480	FI - 541448	FIRENZE	FI	TOSCANA	2008	30/10/2003	NO
187	ARCHIMEDE SOCIETA' COOPERATIVA	01162650533	GR - 100805	ISOLA DEL GIGLIO	GR	TOSCANA	2007	26/02/1998	NO
188	ATHENA 2009 - SOCIETA' COOPERATIVA	01444310534	GR - 124684	GROSSETO	GR	TOSCANA	2009	24/03/2009	NO
189	MARIO ANGELONI - SOCIETA' COOPERATIVA	81000570531	GR - 99600	FOLLONICA	GR	TOSCANA	2009	06/12/1971	AGCI
190	SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA LE CASE	01435370539	GR - 123910	SCARLINO	GR	TOSCANA	2009	18/12/2008	NO
191	ELIFORM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01557510490	LI - 137953	LIVORNO	LI	TOSCANA	2009	16/01/2007	CONF
192	SOCIETA' COOPERATIVA BRILLANTE	01460920497	LI - 129614	LIVORNO	LI	TOSCANA	2009	16/03/2004	NO
193	VA.MA. SOC. COOP. A RESPONSABILITA' LIMITATA	01608630495	LI - 142490	CAMPIGLIA MARITTIMA	LI	TOSCANA	NO	04/09/2008	NO
194	A.P.L. COSTRUZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	01885940468	LU - 179111	ALTOPASCIO	LU	TOSCANA	2008	20/12/2002	UNICOOP
195	ALA ET DIA - SOCIETA' COOPERATIVA	02129580466	LU - 199500	MONTECARLO	LU	TOSCANA	NO	09/07/2008	NO
196	ANARRES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	02741610733	LU - 201109	VIAREGGIO	LU	TOSCANA	NO	09/01/2009	NO
197	CLIPPER SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	02030080465	LU - 190974	VIAREGGIO	LU	TOSCANA	2008	21/03/2006	LEGA
198	COOPERATIVA EDIL REAL	02067550463	LU - 194133	BARGA	LU	TOSCANA	2008	15/02/2007	NO
199	COOPERATIVA ITALIA COSTRUZIONI DI PRODUZIONE E LAVORO	02011120462	LU - 189394	ALTOPASCIO	LU	TOSCANA	2009	03/11/2005	UNICOOP
200	EDIL ALBA SOC. COOP.	02183080460	LU - 204030	ALTOPASCIO	LU	TOSCANA	NO	15/12/2009	NO
201	EDIL K2 SOCIETA' COOPERATIVA	02057280469	LU - 193319	ALTOPASCIO	LU	TOSCANA	2008	21/12/2006	UNCI
202	EDIL TOSCO SOCIETA' COOPERATIVA ABBREVIABILE IN EDIL TOSCO	01877460467	LU - 178346	ALTOPASCIO	LU	TOSCANA	2008	24/09/2002	UNICOOP
203	EDIL TUFANO SOC. COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO	02891650612	LU - 187374	ALTOPASCIO	LU	TOSCANA	2008	13/09/2002	UNICOOP
204	EDILPICCOLO - SOCIETA' COOPERATIVA	01978660460	LU - 186588	ALTOPASCIO	LU	TOSCANA	2009	24/01/2005	NO
205	FASHION SOCIETA' COOPERATIVA	01972420465	LU - 186128	PIEVE FOSCIANA	LU	TOSCANA	2007	20/12/2004	NO

ELENCO N. 5/SC/2014 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE

N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Prov.	Regione	Bilancio	Costituzione	Ass.
206	GST ALBA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA ABBREVIABILE IN "GST ALBA COSTRUZIONI SOC. COOP."	02064140466	LU - 193944	PORCARI	LU	TOSCANA	2007	24/01/2007	UNICOOP
207	IL LAGO - SOCIETA' COOPERATIVA	01143390464	LU - 120654	VAGLI SOTTO	LU	TOSCANA	2008	08/02/1985	UNCI
208	LA FONTE SOCIETA' COOPERATIVA	02123600468	LU - 199026	LUCCA	LU	TOSCANA	NO	14/05/2008	NO
209	LA PRIMAVERA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	00195990452	LU - 198598	FORTE DEI MARMI	LU	TOSCANA	2009	08/02/1972	NO
210	MELOGRANO SOCIETA' COOPERATIVA A R. L.	02176280465	LU - 203430	CAMAIORE	LU	TOSCANA	2009	01/10/2009	NO
211	ROBAL YACHT PAINT SOCIETA' COOPERATIVA	02134410469	LU - 199974	VIAREGGIO	LU	TOSCANA	NO	15/09/2008	NO
212	SOCIETA' COOPERATIVA ELSA COSTRUZIONI	01978230462	LU - 186660	ALTOPASCIO	LU	TOSCANA	2009	21/01/2005	UNICOOP
213	TORNADO SOCIETA' COOPERATIVA	02166580460	LU - 202599	CAMAIORE	LU	TOSCANA	NO	09/06/2009	NO
214	COOPERATIVA IL RISTORO	01193880455	MS - 120783	MASSA	MS	TOSCANA	2009	11/09/2008	NO
215	GUAGUA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	01195810450	MS - 120922	CARRARA	MS	TOSCANA	2009	14/10/2008	NO
216	I CHERUBINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01070910458	MS - 110570	MASSA	MS	TOSCANA	2007	04/03/2003	NO
217	LUNI EDIL COOP SOCIETA' COOPERATIVA	01186300453	MS - 120135	MULAZZO	MS	TOSCANA	NO	10/04/2008	NO
218	SER.COOP. SOCIETA' COOPERATIVA	01114690454	MS - 114143	PONTREMOLI	MS	TOSCANA	2009	25/02/2005	NO
219	SOCIETA' COOPERATIVA ARTEDIL	05848430962	MS - 125416	MASSA	MS	TOSCANA	NO	08/08/2007	NO
220	SOCIETA' COOPERATIVA LAVELLO IN SIGLA: COOPERATIVA LAVELLO	01164720458	MS - 118310	MASSA	MS	TOSCANA	2009	02/05/2007	NO
221	ARIA SOCIETA' COOPERATIVA	01884880509	PI - 162855	CASCINA	PI	TOSCANA	2008	11/06/2008	NO
222	COOPERATIVA IL JOLLY - SERVIZI GENERALI	01807400500	PI - 156622	VECCHIANO	PI	TOSCANA	2009	24/10/2006	CONF
223	EDIL PRINCIPE SOCIETA' COOPERATIVA	01938390505	PI - 167178	SAN GIULIANO TERME	PI	TOSCANA	NO	30/09/2009	NO
224	LA TERRA DI MEZZO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	01907500506	PI - 164741	RIPARBELLA	PI	TOSCANA	2009	16/01/2009	NO
225	CONSULTING SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	01987830971	PO - 489622	PRATO	PO	TOSCANA	2009	27/04/2005	NO
226	ENERCOOP PRATO SOCIETA' COOPERATIVA	02111160970	PO - 501930	PRATO	PO	TOSCANA	2009	08/10/2008	NO
227	HOME SERVICE PRATO - SOCIETA' COOPERATIVA	02022940973	PO - 493040	PRATO	PO	TOSCANA	2008	04/04/2006	NO
228	SOCIETA' COOPERATIVA NIKA	02103150971	PO - 501143	PRATO	PO	TOSCANA	NO	20/06/2008	NO
229	COOPINTER SOCIETA' COOPERATIVA	01654240470	PT - 168315	MONTECATINI-TERME	PT	TOSCANA	NO	05/03/2008	NO
230	EUROCASA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA	01551750472	PT - 159515	MONSUMMANO TERME	PT	TOSCANA	2008	02/02/2005	NO
231	GIARDINO D'INFANZIA IL MAGICO BOSCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01568150476	PT - 160646	PISTOIA	PT	TOSCANA	2008	26/07/2005	NO
232	LA MIA RESIDENZA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA TRA IL PERSONALE MILITARE E DI POLIZIA	01630260477	PT - 166031	PISTOIA	PT	TOSCANA	NO	21/05/2007	NO
233	SOCIETA' COOPERATIVA IL GIRASOLE	01681420475	PT - 170400	PISTOIA	PT	TOSCANA	NO	23/01/2009	NO
234	SOCIETA' COOPERATIVA RA.GI. SERVICE COOP	01691100471	PT - 171213	MONSUMMANO TERME	PT	TOSCANA	2009	04/05/2009	NO
235	UN POPOLO IN CAMMINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS	91027160471	PT - 172258	PESCIA	PT	TOSCANA	NO	16/10/2009	NO
236	WORK WOMAN SOCIETA' COOPERATIVA	01683380479	PT - 171264	PIEVE A NIEVOLE	PT	TOSCANA	NO	20/01/2009	NO
237	CENTURY HOLIDAY TUSCANY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01249680529	SI - 132415	SIENA	SI	TOSCANA	2009	04/11/2008	CONF
238	COOPERATIVA DI ASSISTENZA E SERVIZI AGRICOLI"SATYA 2008" SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA IN SIGLA "SATYA 2008 S.C.A."	01247550526	SI - 132235	RADDA IN CHIANTI	SI	TOSCANA	2008	03/10/2008	CONF
239	EFFEDIESSE COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	01232660520	SI - 131065	SIENA	SI	TOSCANA	2008	07/03/2008	CONF
240	GIANSU' SOCIETA' COOPERATIVA	01228200521	SI - 130735	SIENA	SI	TOSCANA	2008	25/01/2008	CONF
241	PIEVESCOLA SOCIETA' COOPERATIVA	01270130527	SI - 134025	CASOLE D'ELSA	SI	TOSCANA	2009	29/07/2009	CONF
242	SOCIETA' COOPERATIVA IL BOSCO SOCIETA' AGRICOLA	01251070528	SI - 132534	POGGIBONSI	SI	TOSCANA	NO	28/11/2008	CONF
243	UTIS COOPERATIVA SOCIALE A R. L.	01121090524	SI - 122056	MURLO	SI	TOSCANA	2009	12/02/2004	LEGA

14A07669

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-235) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
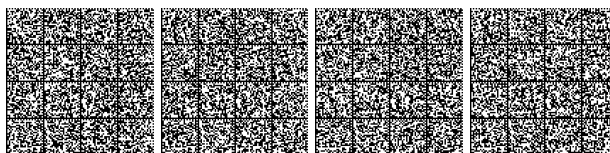
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.